SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 23 aprile 2003 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Agenzia delle entrate

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Agenzia del territorio

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 aprile 2003, n. **86.**

Istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Agli sportivi italiani che nel corso della loro carriera agonistica hanno onorato la Patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, può essere attribuito un assegno straordinario vitalizio, intitolato «Giulio Onesti», qualora sia comprovato che versino in condizioni di grave disagio economico.

2. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a 15.000 euro annui. Tale assegno è rivalutabile annualmente, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sulla base della variazione, rilevata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente.

3. La concessione può essere revocata nell'ipotesi di condanna penale, divenuta irrevocabile, cui consegua l'interdizione dai pubblici uffici o qualora vengano meno le condizioni di grave disagio economico.

4. L'assegno straordinario vitalizio non è computabile nel calcolo del reddito di coloro che ne usufruiscono, né ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali, né in alcun altro caso in cui il reddito del soggetto assuma rilevanza.

Art. 2.

1. L'assegno straordinario vitalizio di cui all'articolo 1 è assegnato, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa comunicazione al Parlamento, ad un numero massimo di cinque sportivi, per ciascun anno, individuati da una commissione, istituita, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

2. La commissione di cui al comma 1, nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è così composta:

a) il presidente;

b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

c) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) un rappresentante designato dal Comitato olimpico nazionale italiano;

e) un rappresentante designato dalla Commissione nazionale atleti.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato il funzionamento della commissione.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa massima di 75.000 euro per l'anno 2003, 151.950 euro per l'anno 2004 e 822.700 euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

URBANI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2850):

Presentato dal Ministro per i beni e attività culturali il 12 giugno 2002.

Assegnato alla VII commissione (Cultura) in sede referente, il 26 giugno 2002 con pareri delle commissioni I; II; V; VI; XI e XII.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, l'11, 16 luglio; 18 settembre 2002 e 22 gennaio 2003.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 18 febbraio 2003.

Esaminato dalla commissione, in sede legislativa il 19 febbraio 2003 e approvato il 18 marzo 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2120):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede deliberante il 25 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1ª; 2ª; 5ª ; 6ª; 11ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 2, 8 aprile 2003 e approvato il 9 aprile 2003.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 2, comma 3:

— Il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

03G0113

DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 2003, n. **87.**

Attuazione della direttiva 2001/51/CE che integra le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione di Schengen del 14 giugno 1985;

Vista la legge 1º marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2001, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante ratifica ed esecuzione: *a)* del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; *b)* dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; *c)* dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera *b)*; tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell'articolo 10, è sostituito dal seguente:

«3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo

nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.»;

b) all'articolo 12, comma 6, secondo periodo, le parole: «da lire un milione a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 3.500 a euro 5.500».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

PISANU, *Ministro dell'interno*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2001/51/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 187 del 10 luglio 2001.

— La Convenzione di Schengen del 14 giugno 1985, reca: «Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni». L'art. 26, della citata convenzione cosi recita:

«Art. 26. — 1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, le parti contraenti si impegnano ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali le seguenti regole:

a) se ad uno straniero viene rifiutato l'ingresso nel territorio di una parte contraente, il vettore che lo ha condotto alla frontiera esterna per via aerea, marittima o terrestre è tenuto a prenderlo immediatamente a proprio carico. A richiesta delle autorità di sorveglianza della frontiera, egli deve ricondurre lo straniero, nel Paese terzo dal quale è stato trasportato, nel Paese terzo che ha rilasciato il documento di viaggio in suo possesso durante il viaggio o in qualsiasi altro Paese terzo in cui sia garantita la sua ammissione;

b) il vettore è tenuto ad adottare ogni misura necessaria per accertarsi che lo straniero trasportato per via aerea o marittima sia in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l'ingresso nei territori delle parti contraenti.

2. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e nel rispetto del proprio diritto costituzionale, le parti contraenti si impegnano ad istituire sanzioni nei confronti dei vettori che trasportano per via aerea o marittima, da un Paese terzo verso il loro territorio, stranieri che non sono in possesso dei documenti di viaggio richiesti.

3. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera *b)* e del paragrafo 2, si applicano ai vettori di gruppi che effettuano collegamenti stradali internazionali con autopullmann, ad eccezione del traffico frontaliero.

— La legge 1° marzo 2003, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2001».

— La legge 30 settembre 1993, n. 388, reca: «Ratifica ed esecuzione: *a)* del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; *b)* dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; *c)* dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera *b)*; tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990».

— Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, reca: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Note all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 10, comma 3, così come modificato dal decreto, qui pubblicato, così recita:

«Art. 10 *(Respingimento). (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8).* — 1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:

a) che entrando nel territono dello Stato sottraendoli ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;

b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.

3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'art. 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.»;

b) all'art. 12, comma 6, secondo periodo, le parole: «da lire un milione a lire cinque milioni», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 3.500 a euro 5.500.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'art. 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza».

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 12 *(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine). (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10).* — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti

3-*bis*. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

3-*ter*. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.

3-*quater*. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

3-*quinquies*. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

3-*sexies*. All'art. 4-*bis*, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «... 609-*octies* del codice penale ...», sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di un solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da euro 3.500 a euro 5.500* per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'art. 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 352, commi 3 e 4 del codice di procedura penale.

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 100, commi 2 e 3, del testo unico delle

leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto dcl Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

8-*bis*. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-*bis*, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

8-*ter*. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.

8-*quater*. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-*ter*, sono altresì fissate le modalità di esecuzione.

8-*quinquies*. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'art. 301-*bis* del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica «Sicurezza pubblica».

9-*bis*. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

9-*ter*. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-*bis*.

9-*quater*. I poteri di cui al comma 9-*bis* possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

9-*quinquies*. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

9-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi 9-*bis* e 9-*quater*, si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo».

03G0106

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 2003

Determinazione delle maggiori entrate della regione Friuli-Venezia Giulia riservate all'erario per l'anno 1997.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 49 dello statuto di autonomia per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 8, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, concernente la finanza regionale;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 1965, come sostituito dall'art. 2 del citato decreto legislativo n. 8 del 1997, il quale prevede un accordo tra il Governo è la regione per determinare l'ammontare delle riserve dell'erario;

Vista la nota n. 0039562 del 29 aprile 2002 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A., con la quale si propone di assumere, come base di calcolo, la stima delle maggiori entrate previste dalle singole manovre finanziarie, al netto delle eventuali riduzioni di gettito conseguenti a norme connesse e dell'incremento derivante dall'evoluzione tendenziale dei tributi oggetto della riserva, e, segnatamente, le maggiori entrate recate dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

Considerato che il maggiore gettito, ridotto come sopra indicato, è stato poi rapportato per ogni singolo tributo alle somme accertate risultanti dal rendiconto generale dello Stato per l'anno 1997;

Considerato che le incidenze percentuali così determinate sono state poi applicate al gettito regionale delle singole entrate per il medesimo anno;

Considerato che dalla metodologia sopra descritta l'ammontare complessivo delle entrate riservate all'erario derivanti dai provvedimenti di risanamento della finanza pubblica per l'anno 1997 è di lire 39.420 milioni, pari a euro 20.358.731, come si evince dalla tabella allegata al presente decreto;

Considerato che l'intesa formalizzata con il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del

16 febbraio 1999, per le maggiori entrate riservate all'erario per gli anni 1993-1996 relative alla regione Friuli-Venezia Giulia indica, con riferimento all'anno 1996, a seguito di un mero errore materiale, l'importo di L. 98.080.000.000 anziché di L. 108.330.000.000;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze ha operato, nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia, il recupero delle riserve erariali dell'anno 1996 per l'esatto importo di lire 108.330.000.000 in sede di pagamento del saldo delle devoluzioni definitive per il medesimo anno e che, quindi, occorre procedere alla regolarizzazione, sotto il profilo formale, del predetto recupero;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che determina gli atti amministrativi da adottarsi nella forma di decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale, espresso con nota n. 2266/02 del 20 marzo 2002;

Vista l'intesa del presidente della regione, espressa con note n. 9632 RAG/6.1A.1.6 e n. 9633 RAG/6.1A.1.6 del 30 settembre 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

La quota di gettito tributario riscosso nella regione Friuli-Venezia Giulia da riservare all'erario per l'anno 1997 è complessivamente quantificata in euro 20.358.731.

Art. 2.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare le predette riserve erariali sul saldo delle devoluzioni definitive per l'anno 1999.

Art. 3.

L'importo di L. 98.080.000.000, indicato nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 1999, a titolo di quantificazione delle riserve all'erario per l'esercizio 1996, è sostituito con l'importo di L. 108.330.000.000; pertanto le entrate riservate all'erario dal 1993 al 1996 relative alla regione Friuli-Venezia Giulia sono complessivamente quantificate in L. 503.940.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 362

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
MAGGIORI ENTRATE TRIBUTARIE RISERVATE ALL'ERARIO

(Afferenti a tributi il cui gettito, devoluto alla Regione, non è oggettivamente quantificabile)

Anno 1997

(importi in miliardi di lire)

Capitolo		Denominazione	Maggiori entrate			Totale
Stato	Regione		D.L. 669/96 (conv. in L. 30/97)	L. 662/96	D.L. 79/97 (conv. in L. 140/97)	
1023	100	I.R.Pe.F.	1,21	7,84	1,00	10,05
1024	101	I.R.Pe.G.	1,87	13,84	0,29	16,00
1203/01/03 04/05/06	110	I.V.A. Interna	0,30	5,33	—	5,63
1601	130	Tabacchi	6,56	1,18	—	7,74
TOTALI			9,94	28,19	1,30	39,42

Euro 20.358.730,96

03A05089

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 marzo 2003.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a duecentosessantatre giorni relativi all'emissione del 31 marzo 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE II

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 21 marzo 2003 che ha disposto per il 31 marzo 2003 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a duecentosessantatre giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 2003;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 2003 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a duecentosessantatre giorni è risultato pari a 98,312.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, ammonta a € 16.877.275,03 per i titoli a duecentosessantatre giorni con scadenza 19 dicembre 2003.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a duecentosessantatre giorni è risultato pari a 97,615.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A05273

DECRETO 31 marzo 2003.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni relativi all'emissione del 31 marzo 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE II

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 21 marzo 2003 che ha disposto per il 31 marzo 2003 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 2003;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 2003 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantatre giorni è risultato pari a 98,816.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, ammonta a € 91.141.451,90 per i titoli a centottantatre giorni con scadenza 30 settembre 2003.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantatre giorni è risultato pari a 98,325.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A05274

DECRETO 8 aprile 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 gennaio 2003 e scadenza 15 gennaio 2008, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 1° aprile 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 34.840 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 9 gennaio, 7 febbraio e 6 marzo 2003, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 gennaio 2003 e scadenza 15 gennaio 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 gennaio 2003 e scadenza 15 gennaio 2008, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 9 gennaio 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 9 gennaio 2003.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 9 gennaio 2003, entro le ore 11 del giorno 11 aprile 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 9 gennaio 2003. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 9 gennaio 2003, in

quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 aprile 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novanta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 aprile 2003.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 9 gennaio 2003, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A05200

DECRETO 8 aprile 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1º febbraio 2002 e scadenza 1º agosto 2017, dodicesima e tredicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 1º aprile 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 34.840 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 8 febbraio, 21 marzo, 5 giugno, 9 luglio, 30 settembre, 15 ottobre 2002 e 7 febbraio 2003, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime undici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1º febbraio 2002 e scadenza 1º agosto 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una dodicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una dodicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1º febbraio 2002 e scadenza 1º agosto 2017, fino all'importo massimo di nominali 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 5 giugno 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione della terza e quarta tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 5 giugno 2002.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 8 febbraio 2002, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 5 giugno 2002, entro le ore 11 del giorno 11 aprile 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 5 giugno 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della tredicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della dodicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 5 giugno 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 aprile 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1

del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per settantatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 aprile 2003.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 5 giugno 2002, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A05201

DECRETO 9 aprile 2003.

Approvazione del nuovo modello per la compilazione della situazione dell'Istituto di emissione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 9 maggio 2001 con il quale è stato approvato il modello per la situazione dei conti dell'istituto di emissione;

Vista la nota n. 056743 del 18 marzo 2003 dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio ragioneria;

Considerata l'opportunità di adottare nuovo modello per le situazioni periodiche delle operazioni dell'istituto di emissione, in sostituzione del mod. 2 ContGen attualmente in essere, per adattarlo alla Guideline ECB/2002/10 del 5 dicembre 2002;

Decreta:

È approvato l'accluso modello per la compilazione della situazione dell'Istituto di emissione (mod. 2 Cont Gen) da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il modello riportato in allegato sarà adottato a partire dalla situazione dei conti al 31 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2003

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

BANCA D'ITALIA

SITUAZIONE DEI CONTI AL ....

ATTIVO	importi in unità di euro	
	saldi	variazioni rispetto al mese precedente
1 ORO E CREDITI IN ORO		
2 ATTIVITA' IN VALUTA ESTERA VERSO NON RESIDENTI NELL'AREA EURO		
2.1 crediti verso FMI		
2.2 titoli (non azionari)		
2.3 conti correnti e depositi		
2.4 operazioni temporanee		
2.5 altre attività		
3 ATTIVITA' IN VALUTA ESTERA VERSO RESIDENTI NELL'AREA EURO		
3.1 controparti finanziarie		
3.1.1 titoli (non azionari)		
3.1.2 operazioni temporanee		
3.1.3 altre attività		
3.2 Pubbliche Amministrazioni		
3.3 altre controparti		
4 CREDITI VERSO NON RESIDENTI NELL'AREA EURO		
4.1 crediti verso Banche Centrali dell'UE non rientranti nell'Area Euro		
4.2 titoli (non azionari)		
4.3 altri crediti		
5 RIFINANZIAMENTO A ISTITUZIONI CREDITIZIE DELL'AREA EURO RELATIVO A OPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA		
5.1 operazioni di rifinanziamento principali		
5.2 operazioni di rifinanziamento a più lungo termine		
5.3 operazioni temporanee di *fine-tuning*		
5.4 operazioni temporanee di tipo strutturale		
5.5 operazioni di rifinanziamento marginale		
5.6 crediti connessi a richieste di margini		
6 ALTRI CREDITI VERSO ISTITUZIONI CREDITIZIE DELL'AREA EURO		
7 TITOLI EMESSI DA RESIDENTI NELL'AREA EURO (non azionari)		
8 CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		
9 RAPPORTI CON LA BCE E CON LE ALTRE BANCHE CENTRALI DELL'AREA EURO		
9.1 partecipazione al capitale della BCE		
9.2 crediti equivalenti al trasferimento delle riserve alla BCE		
9.3 crediti netti derivanti dall'allocazione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema		
9.4 altri crediti nell'ambito dell'Eurosistema (netti)		
10 PARTITE DA REGOLARE		
11 ALTRE ATTIVITA'		
11.1 cassa		
11.2 fondo di dotazione dell'UIC		
11.3 investimenti a fronte di riserve, accantonamenti e fondi (incluse azioni)		
11.4 immobilizzazioni immateriali		
11.5 oneri pluriennali		
11.6 immobilizzazioni materiali (al netto dei fondi di ammortamento)		
11.7 ratei e risconti		
11.8 diverse		
12 SPESE DELL'ESERCIZIO		
Totale		
13 CONTI D'ORDINE		

IL GOVERNATORE

BANCA D'ITALIA

SITUAZIONE DEI CONTI AL ....

PASSIVO	importi in unità di euro	
	saldi	variazioni rispetto al mese precedente
1 BANCONOTE IN CIRCOLAZIONE		
2 PASSIVITA' VERSO ISTITUZIONI CREDITIZIE DELL'AREA EURO RELATIVE A OPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA		
2.1 conti correnti (inclusa riserva obbligatoria)		
2.2 depositi *overnight*		
2.3 depositi a tempo determinato		
2.4 operazioni temporanee di *fine-tuning*		
2.5 depositi relativi a richieste di margini		
3 ALTRE PASSIVITA' VERSO ISTITUZIONI CREDITIZIE DELL'AREA EURO		
4 PASSIVITA' VERSO ALTRI RESIDENTI NELL'AREA EURO		
4.1 Pubblica Amministrazione		
4.1.1 disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria		
4.1.2 fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato		
4.1.3 altre passività		
4.2 altre controparti		
5 PASSIVITA' VERSO NON RESIDENTI NELL'AREA EURO		
5.1 debiti verso Banche Centrali dell'UE non rientranti nell'Area Euro		
5.2 altre passività		
6 PASSIVITA' IN VALUTA ESTERA VERSO RESIDENTI NELL'AREA EURO		
6.1 controparti finanziarie		
6.2 Pubbliche Amministrazioni		
6.3 altre controparti		
7 PASSIVITA' IN VALUTA ESTERA VERSO NON RESIDENTI NELL'AREA EURO		
7.1 depositi e conti correnti		
7.2 altre passività		
8 ASSEGNAZIONI DI DSP DA PARTE DEL FMI		
9 RAPPORTI CON LA BCE E CON LE ALTRE BANCHE CENTRALI DELL'AREA EURO		
9.1 passività per *promissory-notes* a fronte dell'emissione di certificati di debito della BCE		
9.2 passività nette derivanti dall'allocazione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema		
9.3 altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette)		
10 PARTITE DA REGOLARE		
11 ALTRE PASSIVITA'		
11.1 vaglia cambiari		
11.2 servizi di cassa		
11.3 ratei e risconti		
11.4 diverse		
12 ACCANTONAMENTI		
12.1 fondi rischi specifici		
12.2 accantonamenti diversi per il personale		
13 CONTI DI RIVALUTAZIONE		
14 FONDO RISCHI GENERALI		
15 CAPITALE E RISERVE		
15.1 capitale sociale		
15.2 riserve ordinaria e straordinaria		
15.3 altre riserve		
16 SALDO PROVVISORIO RENDITE/SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE *ovvero* **UTILE NETTO DA RIPARTIRE**		
17 RENDITE DELL'ESERCIZIO		
Totale		
18 CONTI D'ORDINE		

IL RAGIONIERE GENERALE

03A05043

DECRETO 17 aprile 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a duecentotrentatre giorni, seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE II

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 14 aprile 2002 è pari a 45.934 milioni di euro;

Decreta:

Per il giorno 30 aprile 2003 è disposta l'emissione di una seconda tranche, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro, di cui al proprio decreto ministeriale del 21 marzo 2003, n. 28541, con godimento 31 marzo 2003, durata residua duecentotrentatre giorni e scadenza il 19 dicembre 2003, fino al limite massimo in valore nominale di 2.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 24 aprile 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A05271

DECRETO 17 aprile 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE II

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 aprile 2003 è pari a 45.934 milioni di euro;

Decreta:

Per il giorno 30 aprile 2003 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni con scadenza 31 ottobre 2003, fino al limite massimo in valore nominale di 8.750 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 24 aprile 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Ai sensi degli articoli 1, 12 e 13 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002, è disposto, altresì, il 24 aprile 2003, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A05272

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 27 febbraio 2003.

Richiami alle armi per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo per l'anno 2003.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, riguardante la leva e il reclutamento obbligatorio;

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento e all'addestramento del personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2003 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento:

per l'Esercito, 80 ufficiali per periodi di 5 giorni, 10 ufficiali, 2 sottufficiali e 7 militari di truppa per periodi di 50 giorni, pari a circa 3 ufficiali, 1 sottufficiale e 1 militare di truppa in ragione d'anno;

per la Marina militare, 48 ufficiali e 19 sottufficiali per periodi di 30 giorni, pari a circa 4 ufficiali e 2 sottufficiali in ragione d'anno;

per l'Aeronautica militare, 24 ufficiali e 24 sottufficiali per periodi di 30 giorni, pari a circa 2 ufficiali e 2 sottufficiali in ragione d'anno.

Art. 2.

1. Con successivo decreto saranno previsti per ogni arma, corpo, categoria, specialità e ruolo il numero dei militari da richiamare, nonché i tempi, i modi e la durata del richiamo.

Art. 3.

1. I militari da richiamare, ai sensi del presente decreto riceveranno apposita, tempestiva comunicazione.

Roma, 27 febbraio 2003

Il Ministro: MARTINO

03A05169

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 marzo 2003.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee 2003/1/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000 e 30 ottobre 2002 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della commissione delle Comunità europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE,

93/47/CEE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2006/6/CE e 2000/11/CE, 2002/34/CE;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996;

Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente gli allegati della legge citata in attuazione della direttiva 2003/1/CE, adottata dalla Commissione delle Comunità europee in data 6 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le modifiche previste dall'art. 2, del presente decreto.

Art. 2.

L'allegato II, contenente l'elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, da ultimo modificato con decreto ministeriale 30 ottobre 2002, è modificato come segue: al numero d'ordine 422, le frasi:

«*a)* il cranio, compreso cervello ed occhi, tonsille e midollo spinale:

di bovini di età superiore a dodici mesi;

di ovini e caprini di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato dalla gengiva un dente incisivo permanente e ingredienti derivati;

b) la milza di ovini e caprini e ingredienti derivati.», sono sostituite dalle seguenti frasi:

«Dalla data di cui all'art. 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(*), i materiali a rischio specifico che figurano nell'allegato V di tale regolamento, e gli ingredienti derivati.

Fino a tale data, i materiali a rischio specifico di cui all'allegato XI capitolo A del regolamento (CE) n. 999/2001, e gli ingredienti derivati.

Art. 3.

Il Ministero della salute porta a conoscenza degli interessati il contenuto, e successive variazioni, degli allegati V e XI, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, curandone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

———

(*) GUCE L 147 del 31 maggio 2001, pag.1»

Art. 4.

I prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni previste dal presente decreto non possono essere messi in commercio da produttori e importatori e non possono essere venduti né ceduti al consumatore finale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I prodotti cosmetici già in commercio, non conformi alle disposizioni previste dal presente decreto devono essere ritirati a cura delle ditte titolari entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 297

03A05198

DECRETO 2 aprile 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cardioaspirin».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il d.d. 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e succes-

sive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Bayer S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate, nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata - il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

CARDIOASPIRIN: 60 compresse gastroprotette 100 mg - A.I.C. n. 024840086, ditta Bayer S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 aprile 2003

Il dirigente: GUARINO

03A05160

DECRETO 7 aprile 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fitolinea».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178. come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*,comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.44/97M627/D13 del 2 maggio 2002 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Pharbenia S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il sopracitato decreto dirigenziale del 2 maggio 2002, della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercia ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza immediata - il decreto dirigenziale n. 800.5/S.44/97M.627/D13 del 2 maggio 2002 relativi alla sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Pharbenia S.r.l.:

FITOLINEA: 40 capsule - A.I.C. n. 032110013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 7 aprile 2003

Il dirigente: GUARINO

03A05159

DECRETO 7 aprile 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Setrilan».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio per la ditta Essex Italia S.p.a. — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Essex Italia S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle prenmesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

SETRILAN: 28 compresse 6 mg - A.I.C. n. 028583033.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 7 aprile 2003

Il dirigente: GUARINO

03A05161

DECRETO 7 aprile 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Renormax».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio per la ditta Schering Plough S.p.a. — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Schering Plough S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle prenmesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

RENORMAX 28 compresse 6 mg - A.I.C. n. 028582031.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 7 aprile 2003

Il dirigente: GUARINO

03A05162

DECRETO 8 aprile 2003.

Autorizzazione all'Azienda ospedaliera universitaria Senese ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2000 con il quale l'Azienda ospedaliera universitaria Senese, è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria Senese in data 28 marzo 2003, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla cancellazione ed all'inclusione di sanitari nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute nonché le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Toscana adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda ospedaliera universitaria Senese è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 25 febbraio 2000, i seguenti sanitari:

Bernazzali dott.ssa Sonia, dirigente medico primo livello - chirurgo cardiotoracico, dell'Azienda ospedaliera Senese;

Capannini dott. Gianni, dirigente medico primo livello - chirurgo cardiotoracico, dell'Azienda ospedaliera Senese;

Diciolla dott. Francesco, dirigente medico primo livello - chirurgo cardiotoracico, dell'Azienda ospedaliera Senese;

Magglioni dott. Massimo, dirigente medico primo livello - chirurgo cardiotoracico, dell'Azienda ospedaliera Senese;

Paladini dott. Piero, dirigente medico primo livello - chirurgo cardiotoracico dell'Azienda ospedaliera Senese,

e a cancellare dalla stessa il prof. Michele Toscano e il prof. Bruno Mezzacapo.

Art. 2.

Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria Senese è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2003

Il dirigente: BALLACCI

03A05218

DECRETO 9 aprile 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Andropatch».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 2001, n. 151, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 26 febbraio 2003, della ditta Sanol medicinali S.r.l., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata - il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ANDROPATCH «2,5 mg/24 h cerotto transdermico» 10 cerotti transdermici - A.I.C. n. 032144 014, ditta Sanol medicinali S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 9 aprile 2003

Il dirigente: GUARINO

03A05157

DECRETO 9 aprile 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dinelasi».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio per la ditta Gentium S.p.a. - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Gentium S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sotto indicata - il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

DINELASI:

14 capsule 400 mg - A.I.C. n. 028482014;

10 fiale 200 mg - A.I.C. n. 028482026.

Ditta Gentium S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 9 aprile 2003

Il dirigente: GUARINO

03A05158

DECRETO 9 aprile 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sandimmun Neoral».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 444 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 1º aprile 2003 della ditta Novartis Farma S.p.a.;

Decreta:

È sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, la specialità medicinale:

SANDIMMUN NEORAL «10 mg capsule molli» 50 capsule - A.I.C. n. 029453 053.

Ditta: Novartis Farma S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 9 aprile 2003

Il dirigente: GUARINO

03A05163

DECRETO 9 aprile 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lentaron».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 11 dicembre 2002 della ditta Novartis Farma S.p.A.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto indicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Novartis Farma S.p.A., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni:

LENTAROL 1 flacone di polvere liofilizzata 250 mg + 1 fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 029039017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 9 aprile 2003

Il dirigente: GUARINO

03A05164

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 marzo 2003.

Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove per l'anno accademico 2003-2004 ai corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 2 agosto 1999, n. 264.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 4, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visti i decreti ministeriali in data 4 agosto e 28 novembre 2000 con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle lauree universitarie e le classi delle lauree specialistiche universitarie;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

Vista la direttiva 85/384/CEE relativa alla formazione di architetto;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;

Ritenuta la necessità di definire, per l'anno accademico 2003-2004, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della predetta legge n. 264/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2003-2004 l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene previo superamento di apposite prove sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

1. Per l'accesso ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, le relative prove di ammissione, di contenuto identico sul territorio nazionale, sono predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.) avvalendosi di una apposita commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale.

2. Le prove di ammissione per l'accesso a ciascun corso di laurea di cui al comma 1, consistono nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate su argomenti di:

logica e cultura generale;

biologia;

chimica;

fisica e matematica.

3. Sulla base dei programmi di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti ventisei quesiti per l'argomento di logica e cultura generale e diciotto per ciascuno dei restanti argomenti.

4. La prova di ammissione ai corsi, di cui al comma 1, ha inizio alle ore 10. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore e la stessa si svolge presso le sedi universitarie nei seguenti giorni:

medicina e chirurgia: 4 settembre 2003;

odontoiatria e protesi dentaria: 5 settembre 2003;

medicina veterinaria: 8 settembre 2003.

Art. 3.

1. Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun ateneo. Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso è consentito allo studente di esprimere nella domanda di ammissione fino a tre opzioni, in ordine di preferenza, per i corsi stessi.

2. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente art. 2, comma 2, sulla base dei programmi di cui all'allegato *A* e si svolge presso le sedi universitarie il giorno 9 settembre 2003. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.

Art. 4.

1. Per l'accesso ai corsi di laurea afferenti alle classi 4 direttamente finalizzati alla formazione di architetto ai sensi della direttiva 85/384/CEE, e 4/S a ciclo unico, ovvero ai corsi di laurea in architettura (tab. XXX O.D.U), la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:

logica e cultura generale;

storia;

disegno e rappresentazione;

matematica e fisica.

3. Sulla base dei programmi di cui all'allegato *B*, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti ventisei quesiti per l'argomento di logica e cultura generale e diciotto per ciascuno dei restanti argomenti.

4. La prova di ammissione si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 3 settembre 2003, con inizio alle ore 10. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore e quindici minuti.

Art. 5.

1. Per l'accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria, di cui al decreto ministeriale 26 maggio 1998, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:

logica e cultura generale;

cultura storico-letteraria;

cultura scientifico-matematica;

cultura pedagogica e didattica.

3. Sulla base dei programmi di cui all'allegato *C*, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti venti quesiti per ciascuno dei predetti argomenti.

4. La prova di ammissione si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 23 settembre 2003, con inizio alle ore 10. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.

Art. 6.

1. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si tiene conto dei seguenti criteri:

a):

1 punto per ogni risposta esatta;

0,2 punti per ogni risposta sbagliata;

0 punti per ogni risposta non data;

b) in caso di parità di voti, prevale il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione di quesiti relativi ai seguenti argomenti:

1) per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica;

2) per i corsi di laurea afferenti alle classi 4 direttamente finalizzati alla formazione di architetto ai sensi della direttiva 85/384/CEE, e 4/S a ciclo unico, ovvero ai corsi di laurea in architettura (tab. XXX O.D.U), prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica;

3) per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, cultura storico-letteraria, cultura scientifico-matematica, cultura pedagogica e didattica.

Art. 7.

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dai singoli atenei tenendo conto anche delle esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma dalla legge n. 104/1992, così come modificata dalla legge n. 17/1999.

Art. 8.

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

2. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto, dagli atenei.

Art. 9.

1. Il M.I.U.R. si avvale del consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell'Italia nord orientale, CINECA, per la stampa, la predisposizione dei plichi individuali contenenti il materiale relativo alle prove di ammissione ai corsi di laurea di cui all'art. 2, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti comunicata dagli atenei, e che ciascuno studente riceve al momento della prova, nonché per la determinazione del punteggio conseguito.

2. Gli atenei provvedono, secondo le indicazioni a suo tempo comunicate dal M.I.U.R., al ritiro presso la sede del CINECA delle scatole contenenti il materiale predisposto. A decorrere dall'avvenuta consegna ciascuna università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza dell'integrità delle scatole stesse e dei plichi in esse contenuti, che devono risultare integri all'atto della consegna ad ogni studente partecipante.

3. Ogni plico predisposto dal M.I.U.R. contiene: un modulo per i dati anagrafici, che presenta un codice a barre di identificazione e che lo studente deve obbligatoriamente compilare; i quesiti relativi allo specifico corso di laurea e due moduli di risposte, ciascuno dei quali fogli presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sul modulo anagrafica; una busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella quale lo studente al termine della prova inserisce uno dei due moduli di risposte, ritenuto valido.

4. I bandi di concorso predisposti dagli atenei devono indicare che lo studente: deve, per la compilazione del questionario, far uso esclusivamente di penna nera; che ha la possibilità di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché sia chiaramente manifestata la volontà del candidato, altrimenti si ritiene non data alcuna risposta; che al momento della consegna deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota il solo modulo di risposte ritenuto valido, destinato al CINECA per la determinazione del punteggio conseguito. I bandi devono indicare anche che l'inserimento nella busta del modulo anagrafica costituisce elemento di annullamento della prova.

5. La commissione ha cura, in presenza del candidato, di sigillare tale busta, che non deve risultare fir-

mata né dal candidato, né dal presidente della commissione a pena della nullità della prova e di trattenere sia il secondo modulo non utilizzato o annullato dal candidato con una barra, sia i quesiti relativi alla prova sia il foglio anagrafica.

6. Al termine delle prove di ammissione i presidenti delle commissioni redigono un verbale nel quale vanno indicati: il numero dei plichi sigillati loro consegnati; il numero degli studenti che hanno effettivamente partecipato alle prove; il numero dei plichi non utilizzati, che devono essere restituiti al M.I.U.R. prima della pubblicazione delle graduatorie, ancora sigillati così come consegnati presso la sede del CINECA, accompagnati dai predetti verbali.

7. Ogni università provvede, a cura del responsabile amministrativo, all'immediata consegna al CINECA delle buste contenenti le prove valide. Il CINECA assicura la determinazione dei relativi punteggi conseguiti e la trasmissione telematica degli stessi, per gli adempimenti successivi delle commissioni, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999. Le università, all'avvenuta ricezione dei risultati, provvedono al ritiro, presso la sede del CINECA, dei moduli validi delle risposte in modo che tutti i documenti relativi al singolo candidato, e sui quali è apposto lo stesso codice identificativo, siano conservati per ogni eventuale richiesta di accesso ai documenti da parte degli interessati.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2003

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA, ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA, MEDICINA VETERINARIA, CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

LOGICA E CULTURA GENERALE

Accertamento della capacità di comprendere il significato di un testo o di un enunciato anche corredato di grafici, figure o tabelle, di ritenere le informazioni, di interpretarle, di connetterle correttamente e di trarne conclusioni logicamente conseguenti, scartando interpretazioni e conclusioni errate o arbitrarie.

BIOLOGIA

La chimica dei viventi.

I bioelementi. L'importanza biologica delle interazioni deboli. Le proprietà dell'acqua.

Le molecole organiche presenti negli organismi viventi e rispettive funzioni. Il ruolo degli enzimi.

La cellula come base della vita.

Teoria cellulare. Dimensioni cellulari. La cellula procariote ed eucariote.

La membrana cellulare e sue funzioni.

Le strutture cellulari e loro specifiche funzioni.

Riproduzione cellulare: mitosi e meiosi. Corredo cromosomico.

I tessuti animali.

Bioenergetica.

La valuta energetica delle cellule: ATP. I trasportatori di energia: NAD, FAD.

Reazioni di ossido-riduzione nei viventi. Fotosintesi. Glicolisi. Respirazione aerobica.

Fermentazione.

Riproduzione ed ereditarietà.

Cicli vitali. Riproduzione sessuata ed asessuata.

Genetica Mendeliana. Leggi fondamentali e applicazioni.

Genetica classica: teoria cromosomica dell'ereditarietà; cromosomi sessuali; mappe cromosomiche.

Genetica molecolare: DNA e geni; codice genetico e sua traduzione; sintesi proteica. Il DNA dei procarioti. Il cromosoma degli eucarioti. Regolazione dell'espressione genica.

Genetica umana: trasmissione dei caratteri mono e polifattoriali; malattie ereditarie.

Le nuove frontiere della genetica: DNA ricombinante e sue applicazioni. Ingegneria genetica e biotecnologie.

Ereditarietà e ambiente.

Mutazioni. Selezione naturale e artificiale. Le teorie evolutive. Le basi genetiche dell'evoluzione.

Anatomia e fisiologia degli animali e dell'uomo.

Anatomia dei principali apparati e rispettive funzioni e interazioni.

Omeostasi. Regolazione ormonale.

L'impulso nervoso. Trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

La risposta immunitaria.

Principali patologie nell'uomo.

Diversità tra i viventi.

Virus. Batteri. Protisti. Funghi. Cenni sulle caratteristiche dei phyla animali.

I principali agenti patogeni.

Interazione tra i viventi.

Catene alimentari. Cicli biogeochimici: acqua, carbonio; azoto; fosforo. Ecosistemi.

CHIMICA

La costituzione della materia: gli stati di aggregazione della materia; sistemi eterogenei e sistemi omogenei; composti ed elementi.

La struttura dell'atomo: particelle elementari; numero atomico e numero di massa, isotopi, struttura elettronica degli atomi dei vari elementi.

Il sistema periodico degli elementi: gruppi e periodi; elementi di transizione; proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, potenziale di ionizzazione, affinità elettronica; metalli e non metalli; relazioni tra struttura elettronica, posizione nel sistema periodico e proprietà.

Il legame chimico: legame ionico, legame covalente; polarità dei legami; elettronegatività.

Fondamenti di chimica inorganica: nomenclatura dei composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, sali; posizione nel sistema periodico, proprietà e principali composti di: idrogeno, litio, sodio, potassio, magnesio, calcio, bario, ferro, rame, zinco, boro, alluminio, carbonio (composti inorganici), silicio, piombo, azoto, fosforo, arsenico, ossigeno, zolfo, fluoro, cloro, bromo, iodio, gas nobili.

Le reazioni chimiche e la stechiometria: peso atomico e molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole, conversione da grammi a moli e viceversa, calcoli stechiometrici elementari, bilanciamento di semplici reazioni, vari tipi di reazioni chimiche.

Le soluzioni: proprietà solventi dell'acqua; solubilità; principali modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni.

Ossidazione e riduzione: numero di ossidazione, concetto di ossidante e riducente.

Acidi e basi: concetti di acido e di base; acidità, neutralità, basicità delle soluzioni acquose; il pH.

Fondamenti di chimica organica: legami tra atomi di carbonio; formule grezze, di struttura e razionali; concetto di isomeria; idrocarburi alifatici, aliciclici e aromatici; gruppi funzionali: alcooli, eteri, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi.

La chimica e la vita: cenni su: glicidi, lipidi, amminoacidi e proteine, acidi nucleici; cicli biologici del carbonio e dell'azoto; fotosintesi; effetto serra.

FISICA E MATEMATICA

Fisica.

Le misure: misure dirette e indirette, grandezze fondamentali e derivate, dimensioni fisiche delle grandezze, conoscenza del sistema metrico decimale e dei sistemi di unità di misura CGS, tecnico (o pratico) (ST) e internazionale (SI), delle unità di misura (nomi e relazioni tra unità fondamentali e derivate), multipli e sottomultipli (nomi e valori).

Cinematica: grandezze cinematiche, moti vari con particolare riguardo a moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato; moto circolare uniforme; moto armonico (per tutti i moti: definizione e relazioni tra le grandezze cinematiche connesse).

Dinamica: vettori e operazioni sui vettori. Forze, momenti delle forze rispetto a un punto. Composizione vettoriale delle forze. Definizioni di massa e peso. Accelerazione di gravità. Densità e peso specifico. Legge di gravitazione universale, 1º, 2º e 3º principio della dinamica. Lavoro, energia cinetica, energie potenziali. Principio di conservazione dell'energia.

Meccanica dei fluidi: pressione, e sue unità di misura (non solo nel sistema SI). Principio di Archimede. Principio di Pascal. Legge di Stevino. Cenni sulle forze viscose le forze di adesione e di coesione (concetto di viscosità e di tensione superficiale).

Termologia, termodinamica: termometria e calorimetria. Calore specifico, capacità termica. Meccanismi di propagazione del calore. Cambiamenti di stato e calori latenti. Leggi dei gas perfetti. Primo e secondo principio della termodinamica.

Onde elettromagnetiche: frequenze o lunghezze d'onda di onde radio, microonde, infrarossi, luce visibile, ultravioletti, raggi X, raggi gamma, e cenni sulle loro proprietà.

Elettrostatica e elettrodinamica: legge di Coulomb. Campo e potenziale elettrico. Costante dielettrica. Condensatori. Corrente continua e alternata. Legge di Ohm. Resistenza elettrica e resistività, resistenze elettriche in serie e in parallelo. Lavoro, Potenza, effetto Joule. Conoscenza di pile e batterie (esistenza ed utilizzo). Effetti termici, cenni sugli effetti magnetici (e relative leggi) delle correnti elettriche continue.

Matematica.

Insiemi numerici e calcolo aritmetico: simboli matematici. Numeri naturali, numeri relativi, numeri razionali, numeri reali e retta numerica, ordinamento e confronto di numeri, ordine di grandezza e notazione scientifica. Operazioni e loro proprietà (tavola Pitagorica). Dai numeri decimali alle frazioni e viceversa. Proporzioni e percentuali. Potenze (con esponente intero positivo o negativo, razionale) e loro proprietà. Radicali e loro proprietà. Logaritmi (in base 10 e in base e) e loro proprietà.

Algebra classica: prodotti notevoli, potenza n-esima di un binomio. Scomposizione in fattori dei polinomi. Operazioni con le frazioni algebriche. Equazioni algebriche razionali, intere o fratte. Disequazioni algebriche razionali, intere o fratte.

Funzioni: nozioni fondamentali (campo di esistenza, intersezioni con assi, segno) per lo studio di funzioni intere o fratte, esponenziali, logaritmiche, trigonometriche. Rappresentazione nel piano cartesiano delle funzioni sopra elencate. Funzioni reciproche. Funzioni inverse.

Trigonometria: misura degli angoli in gradi e radianti. Seno, coseno, tangente di un angolo e loro valori notevoli. Funzioni $y=\text{sen}x$, $y=\cos x$, $y=\text{ta}x$ e loro rappresentazione nel piano cartesiano. Formule goniometriche. Equazioni e disequazioni goniometriche.

Geometria euclidea: poligoni e loro proprietà. Circonferenza e cerchio. Misure di lunghezze, superfici e volumi. Isometria, similitudini ed equivalenze nel piano. Luoghi geometrici.

Geometria analitica: sistemi di riferimento, coordinate di un punto. Distanza fra due punti, distanza di un punto da una retta, punto medio di un segmento. Equazione della retta, della parabola, della circonferenza, dell'iperbole e dell'ellisse e loro rappresentazione su piano cartesiano.

Probabilità e statistica: probabilità di un evento. Eventi compatibili, incompatibili, dipendenti, indipendenti. Rappresentazioni grafiche dei dati statistici. Valori medi statistici: media aritmetica, moda, mediana.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA AFFERENTI ALLE CLASSI 4 DIRETTAMENTE FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE DI ARCHITETTO E 4/S A CICLO UNICO, OVVERO AI CORSI DI LAUREA IN ARCHITETTURA (TAB. XXX O.D.U.)

Per l'ammissione ai corsi suddetti è richiesta una soddisfacente cultura generale, con particolari attinenze all'ambito storico, sociale e istituzionale, affiancata da capacità di lavoro su testi scritti di vario genere (artistico, letterario, storico, sociologico, filosofico, ecc.) e da attitudini al ragionamento logico-astratto sia in ambito matematico che linguistico.

LOGICA - CULTURA GENERALE

Le prove sono mirate ad accertare le capacità di analizzare un testo sul piano lessicale, sintattico e logico; interpretare, riformulare e connettere le informazioni fornite; elaborare correttamente inferenze, implicazioni, conclusioni, scartando procedure ed esiti errati, arbitrari o non giustificati rigorosamente.

I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale completano questo ambito valutativo.

STORIA

La prova è mirata ad accertare coerenti criteri generali di orientamento cronologico rispetto a protagonisti e fenomeni di rilievo storico (dell'età antica, dell'alto e basso medioevo, dell'età moderna, dell'età contemporanea). Tali orientamenti storico-cronologici generali saranno verificati anche attraverso l'accertamento di conoscenze intrecciate alle specifiche vicende artistico-architettoniche (opere di architettura o correnti artistiche).

DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE

La prova è mirata all'accertamento: della capacità di analizzare grafici, disegni, e rappresentazioni iconiche o termini di corrispondenza rispetto all'oggetto rappresentato della padronanza di nozioni elementari relative alla rappresentazione (piante, prospetti, assonometrie).

MATEMATICA E FISICA

La prova è mirata all'accertamento della padronanza di:

insiemi numerici e calcolo aritmetico (numeri naturali, relativi, razionali, reali; ordinamento e confronto di numeri; ordine di grandezza; operazioni, potenze, radicali, logaritmi), calcolo algebrico, geometria euclidea (poligoni, circonferenza e cerchio, misure di lunghezze, superfici e volumi, isometria, similitudini e equivalenze, luoghi geometrici), geometria analitica (fondamenti), probabilità e statistica (fondamenti);

nozioni elementari sui principi della meccanica: definizione delle grandezze fisiche fondamentali (spostamento, velocità, accelerazione, massa, quantità di moto, forza, peso, lavoro e potenza); legge d'inerzia, legge di Newton e principio di azione e reazione);

nozioni elementari sui principi della termodinamica (concetti generali di temperatura, calore, calore specifico, dilatazione dei corpi).

———

ALLEGATO *C*

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

LOGICA E CULTURA GENERALE

La prova è mirata all'accertamento della capacità di analizzare un testo sul piano lessicale, sintattico e logico; di individuare, interpretare, riformulare e connettere le informazioni fornite; di elaborare correttamente inferenze, conclusioni, implicazioni, scartando procedure ed esiti errati, arbitrari o non rigorosamente giustificati.

I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

CULTURA STORICO-LETTERARIA

La prova è mirata all'accertamento delle capacità di distinguere tipologia e rilevanza delle fonti nella ricerca storica, di orientarsi nella cronologia degli eventi storici cruciali, di definire le tappe fondamentali della storia italiana ed europea con riferimento alle specificità dell'organizzazione politica, economica e sociale, di distinguere i principali fenomeni politico-culturali dell'età moderna.

La prova è mirata inoltre all'accertamento delle capacità di individuare le caratteristiche proprie di un genere letterario, di orientarsi nella collocazione storico-culturale di un testo classico italiano, di riconoscere opere e autori rilevanti della tradizione italiana.

CULTURA SCIENTIFICO-MATEMATICA

La prova è mirata all'accertamento della padronanza - estesa al versante sperimentale o applicativo di conoscenze di base nei sottoelencati settori disciplinari.

Biologia: la cellula, fondamenti di anatomia e fisiologia vegetale e animale con particolare riferimento all'uomo, genetica, varietà dei viventi, interazioni tra i viventi.

Chimica: la costituzione della materia, il sistema periodico degli elementi, legami chimici, reazioni chimiche, fondamenti di chimica inorganica e organica.

Fisica: le misure, fondamenti di cinematica, dinamica, termodinamica, ottica, elettricità, magnetismo.

Scienze della Terra: il sistema solare, la Terra, la tettonica, la cartografia, l'atmosfera, il clima, la litosfera, le acque dolci e salate.

Matematica: insiemi numerici e calcolo aritmetico (numeri naturali, relativi, razionali, reali; ordinamento e confronto di numeri; ordine di grandezza; operazioni, potenze, radicali, logaritmi), calcolo algebrico, geometria euclidea (poligoni, circonferenza e cerchio, misure di lunghezze, superfici e volumi, isometria, similitudini ed equivalenze, luoghi geometrici), geometria analitica (fondamenti), probabilità e statistica (fondamenti).

CULTURA PEDAGOGICA E DIDATTICA

La prova è mirata ad accertare:

a) la capacità di collegare le diverse teorie pedagogiche presenti nel panorama contemporaneo con le corrispondenti concezioni dell'uomo e della società;

b) la capacità di individuare le diverse teorie dell'apprendimento umano implicate nei principali modelli didattici contemporanei;

c) la capacità di formulare correttamente un problema educativo ricavato dalla lettura di un caso relativo alla scuola dell'infanzia o alla scuola primaria.

03A05219

DECRETO 17 marzo 2003.

Autorizzazione al «Centro interdisciplinare di ricerca e di intervento sui sistemi umani - Cirisu» di Bari, a trasferire la propria sede dei corsi di specializzazione in psicoterapia da via Che Guevara, 1, a via Campione, 2.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 10 ottobre 1994, con il quale il «Centro interdisciplinare di ricerca e di intervento sui sistemi umani - Cirisu» è stato riconosciuto idoneo ad attivare nella sede di Bari corsi di formazione in psicoterapia;

Visto il decreto 25 maggio 2001 con il quale ai sensi del suindicato regolamento è stato approvato l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del titolo II dello stesso provvedimento dell'ordinamento adottato dall'Istituto «Centro interdisciplinare di ricerca e di intervento sui sistemi umani - Cirisu»;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede di Bari da via Che Guevara, 1, a via Campione, 2 per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 10 unità e, per l'intero corso, a 40 unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 gennaio 2003, trasmessa con nota n. 23 del 9 gennaio 2003;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 3 febbraio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il «Centro interdisciplinare di ricerca e di intervento sui sistemi umani - Cirisu» riconosciuto con decreti 10 ottobre 1994 e 25 maggio 2001 idoneo ad attivare nella sede di Bari corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509 è autorizzato a trasferire l'istituto da via Che Guevara, 1, a via Campione, 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A05170

DECRETO 17 marzo 2003.

Autorizzazione all'Istituto «S.I.F. - Società italiana di psicoterapia funzionale - Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale corporea» di Napoli, a trasferire la propria sede dei corsi di specializzazione in psicoterapia da vico S. Maria Apparente, 22, a via B. Cariteo, 59.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. *56,* che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, chc subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma *5,* che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 2000), con il quale l'istituto «S.I.F. - Società italiana di psicoterapia funzionale - Scuola Europea di formazione in psicoterapia funzionale corporea» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Napoli e Firenze corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998.

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede di Napoli da vico S. Maria Apparente, 22, a via B. Cariteo, 59;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 gennaio 2003, trasmessa con nota 23 del 9 gennaio 2003;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 3 febbraio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto «S.I.F. - Società italiana di psicoterapia funzionale - Scuola Europea di formazione in psicoterapia funzionale corporea» abilitato con decreto in data 16 novembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 2000), ad istituire e ad attivare nella sede di Napoli corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509 è autorizzato a trasferire l'istituto con sede in Napoli da vico S. Maria Apparente, 22, a via B. Cariteo, 59.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 17 marzo 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A05171

DECRETO 17 marzo 2003.

Autorizzazione all'Istituto «Società italiana di analisi bionergetica SIAB» di Roma, a trasferire la propria sede dei corsi di specializzazione in psicoterapia da via Pietralata, 147, a via Magna Grecia, 128.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma *5,* che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione dei sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 200l;

Visto il decreto in data 20 marzo 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998), con il quale l'istituto «Società italiana di analisi bionergetica SIAB», con sedi in Roma e Milano è stata riconosciuta idonea ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998

Visto il decreto 25 maggio 2001 con il quale ai sensi del suindicato regolamento è stato approvato l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del titolo II dello stesso provvedimento dell'ordinamento adottato dall'Istituto «Società italiana di analisi bionergetica SIAB»;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento di sede nella città di Roma da via Pietralata, 147, a via Magna Grecia, 128 per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 gennaio 2003, trasmessa con nota n. 23 del 9 gennaio 2003;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 3 febbraio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto «Società italiana di analisi bionergetica SIAB», riconosciuto con decreti in data 20 marzo 1998 e 25 maggio 2001, idoneo ad attivare nella sede di Roma e Milano corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale, 11 dicembre 1998, n. 509 è autorizzato a trasferire l'istituto con sede in Roma da via Pietralata, 147, a via Magna Grecia, 128.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 17 marzo 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A05172

DECRETO 3 aprile 2003.

Abilitazione all'Istituto «Scuola di Psicoterapia Dinamica Breve» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola di Psicoterapia Dinamica Breve» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia in Roma per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 21 marzo 2003;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 5 marzo 2003, trasmessa con nota 201 del 12 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'istituto «Scuola di Psicoterapia Dinamica Breve» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A05165

DECRETO 3 aprile 2003.

Abilitazione all'«Istituto Veneto di Terapia Familiare» ad istituire e ad attivare nella sede di Treviso corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento

degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto Veneto di Terapia Familiare» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia in Treviso, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a sedici unità e, per l'intero anno di corso, a sessantaquattro unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 5 marzo 2003, trasmessa con nota n. 201 del 12 marzo 2003;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 21 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto Veneto di Terapia Familiare» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Treviso ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a sedici unità e, per l'intero ciclo, a sessantaquattro unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A05166

DECRETO 3 aprile 2003.

Abilitazione all'Istituto «Scuola di Psicoterapia Istituzionale» ad istituire e ad attivare nella sede di Genova corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «Scuola di Psicoterapia Istituzionale» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia in Genova, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a quindici unità e, per l'intero anno di corso, a sessanta unità;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 21 marzo 2003;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 gennaio 2003 trasmessa con nota n. 23 del 9 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Scuola di Psicoterapia Istituzionale» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Genova, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a quindici unità e, per l'intero ciclo, a sessanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A05167

DECRETO 3 aprile 2003.

Diniego dell'abilitazione all'istituto «Istituto Gestalt Trieste» ad istituire e ad attivare nella sede di Trieste corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Istituto Gestalt Trieste» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia in Trieste, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a dodici unità e, per l'intero anno di corso, a quarantotto unità;

Visto in particolare l'art. 3, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento si adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7 che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 21 marzo 2003, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che il modello proposto dalla scuola in oggetto, nonostante l'apparente ricchezza di riferimenti culturali, manca di una chiara impostazione delle evidenze empiriche e delle linee metodologiche e culturali. Inoltre non si evince un'adeguata e sufficiente organizzazione interna portante della scuola;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto «Istituto Gestalt Trieste» con sede in Trieste per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A05168

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 15 aprile 2003.

Determinazione per l'anno 2001 del tasso di rendimento che la CONSAP S.p.a. deve riconoscere alle imprese cedenti a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, ai sensi dell'art. 3, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante norme per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 febbraio 1994, con il quale è stato approvato il disciplinare della concessione della gestione delle cessioni legali alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a.;

Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 1994, n. 403, concernente l'accelerazione della procedura di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - I.N.A. S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, concernente l'attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto l'art. 3, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il quale prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dell'economia e delle finanze, fissa annualmente, a partire dal 1º gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto del rendimento medio degli investimenti finanziari al netto delle ordinarie spese di gestione;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1998 con il quale sono stati fissati i predetti tassi di rendimento per gli anni 1994, 1995 e 1996;

Visti i decreti ministeriali in data 3 ottobre 2000, 7 marzo 2001 e 18 aprile 2002 con i quali sono stati determinati i tassi annui di rendimento per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000;

Vista la nota n. 330508 in data 12 febbraio 2003, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha fornito elementi in ordine ai tassi di rendimento degli investimenti finanziari delle imprese di assicurazione, per l'anno 2001, al netto delle ordinarie spese di gestione e tenuto conto della composizione percentuale degli investimenti stessi;

Vista la lettera della CONSAP S.p.a. in data 10 dicembre 2002 relativa alla trasmissione di uno studio appositamente effettuato sull'argomento e relativo all'anno 2001;

Vista la lettera in data 7 gennaio 2003 con la quale l'Istituto «Guglielmo Tagliacarne» ha comunicato il rendimento potenziale medio lordo annuo per l'anno 2001;

Tenuto conto che, nel previgente sistema a regime di cessioni legali, le restituzioni alle imprese si bilanciavano con gli ulteriori versamenti effettuati, allo stesso titolo, da parte delle imprese, generando così flussi di rendimento mobiliare;

Considerato che la situazione attuale è invece caratterizzata esclusivamente dall'obbligo di far fronte, a scadenza, alle quote cedute, essendo venuti meno i precedenti flussi finanziari in entrata;

Rilevata la particolare composizione patrimoniale della CONSAP S.p.a., nella quale l'incidenza degli investimenti immobiliari è notevolmente maggiore rispetto a quella delle imprese di assicurazione;

Decreta:

Art. 1.

Il tasso di rendimento che la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a., deve riconoscere alle imprese cedenti a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, ai sensi dell'art. 3, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è determinato per l'anno 2001 nella misura del 2,85%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2003

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

03A05220

DECRETO 15 aprile 2003.

Autorizzazione alla società «Prima Ricerca & Sviluppo S.r.l.» come organismo notificato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 791/1977, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 626/1996.

IL MINISTERO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva sopracitata;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, di attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza con la quale la società «Prima Ricerca & Sviluppo S.r.l.», con sede in via Campagna, 58 - Centro Direzionale Europa 93, 22020 Faloppio - fraz. Gaggino (Como) ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato per predisporre relazioni ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, e rendere pareri alla Commissione europea come previsto dall'art. 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Prima Ricerca & Sviluppo S.r.l.» è designata ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, quale organismo notificato in grado di elaborare, in caso di contestazione, relazioni di conformità alle regole di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

2. Il suddetto organismo è designato altresì, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a rendere pareri alla Commissione europea circa le misure nazionali concernenti il materiale elettrico in applicazione dell'art. 9 della direttiva 73/23/CEE.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento della designazione di cui al precedente articolo, sono a carico della società «Prima Ricerca & Sviluppo S.r.l.» e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, così come previsto dal comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626.

2. La società «Prima Ricerca & Sviluppo S.r.l.» è tenuta ad inviare al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato Tecnico - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle relazioni formulate e dei pareri espressi ai sensi dei commi 1 e 2 del precedente articolo.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale.

2. Entro il periodo di validità della presente designazione il Ministero delle attività produttive o il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente designazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2003

Il direttore generale dello sviluppo produttivo e della competitività del Ministero delle attività produttive
GOTI

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ONELLI

03A05118

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 dicembre 2002.

Modifiche al decreto 27 dicembre 2001, relativo ai programmi innovativi in ambito urbano denominati «Contratti di quartiere II».

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che autorizza, tra l'altro, un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi (€ 41.316.552) per l'anno 2002 per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 63, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 4, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che prevede che il Ministero dei lavori pubblici promuova, coordinandolo con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa;

Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante l'istituzione del Ministero delle infrastrutture e trasporti e la contemporanea soppressione dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e navigazione;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'istituzione della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative nell'ambito del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e modificazioni e visti in particolare l'art. 2, comma 1, lettera *f)*, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493;

Vista la delibera CIPE 10 gennaio 1995 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 marzo 1995, n. 60, il cui punto 4.3 ha stabilito che per gli interventi da finanziare con i fondi dell'art. 2, lettera *f)* della legge 457/1978 il Segretariato generale del C.E.R., ora Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative, procede alla stipula di protocolli di intesa con le regioni ed i comuni interessati;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, lettera *c)*;

Visto l'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 12 luglio 2002, con il quale, all'art. 2, sono individuate le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II»;

Visto in particolare il comma 5 dell'art. 3 del citato decreto 27 dicembre 2001, n. 2522, il quale fissa in misura almeno pari all'importo del finanziamento statale l'apporto finanziario delle regioni al programma innovativo anzidetto;

Tenuto conto dei successivi incontri intercorsi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nel corso dei quali è stato concordato che la partecipazione finanziaria degli enti predetti al programma «Contratti di quartiere II» può limitarsi al trentacinque per cento del complessivo finanziamento pubblico, mentre all'ulteriore apporto del sessantacinque per cento si provvede con le risorse statali;

Considerata la necessità di procedere alla modifica del predetto comma 5 dell'art. 3 del decreto 27 dicembre 2001, n. 2522;

Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione delle risorse individuate alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1 del citato decreto ministeriale n. 2522/2001 sulla base della media dei parametri di ripartizione dell'edilizia sovvenzionata e agevolata fissati, per ciascuna regione, dalle tabelle *A* e *C* allegate alla delibera CIPE 22 dicembre 1998;

Considerata l'esigenza di prevedere anche il finanziamento di interventi diretti alla soluzione di problemi abitativi derivanti da pubbliche calamità;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica del comma 5, dell'art. 3 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 12 luglio 2002, la contribuzione finanziaria delle regioni e province autonome al programma denominato «Contratti di quartiere II» è stabilita in misura pari al trentacinque per cento del complessivo apporto Stato/regioni. Al finanziamento dell'ulteriore sessantacinque per cento si provvede con risorse statali.

Art. 2.

Tra i criteri e gli indirizzi sulla base dei quali debbono essere predisposti i bandi di partecipazione indicati all'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, è inserita la lettera «*c)* recupero o ricostruzione, anche previo acquisto da parte dei comuni interessati, dei manufatti colpiti da pubblica calamità».

Art. 3.

È approvata, come da tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto (allegato 1), la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle risorse individuate alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 dicembre 2002, n. 2522, nelle misure rispettivamente di € 20.658.276,00 come limite d'impegno quindicennale che i predetti enti potranno attualizzare secondo comuni modalità da fissare in apposita convenzione con i relativi istituti finanziatori ed € 572.618.000,00 in conto capitale, con l'individuazione della quota di partecipazione (35%) a carico di ciascuna regione.

Art. 4.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettere *a)* e *b)* del richiamato decreto 27 dicembre 2001, n. 2522, è approvato lo schema di bando di gara (Allegato 2) per la realizzazione degli interventi di cui al programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II». Tale schema di bando di gara costituisce riferimento di massima per la predisposizione ed approvazione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto da parte delle singole regioni e province autonome dei bandi di gara mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei comuni, i contenuti delle proposte nonché specificati i criteri di valutazione delle proposte che verranno assunti da parte della commissione di cui all'art. 4 del citato decreto 27 dicembre 2001, n. 2522. L'adesione al programma da parte delle singole regioni e province autonome sulla base delle modalità stabilite all'art. 1 del presente decreto è comunicata alla Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ai sensi del successivo art. 6.

Art. 5.

Lo schema di bando di gara di cui al precedente articolo è approvato, altresì, in attuazione dell'art. 3, comma 5 del citato decreto 27 dicembre 2001, n. 2522, con riferimento alla procedura da attivare qualora le regioni e province autonome non rendano nota, in termini formali, la loro adesione al programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II» entro la data indicata all'art. 4 del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto e l'allegato schema di bando di gara sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dopo l'avvenuta registrazione del presente provvedimento da parte della Corte dei conti.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Vice Ministro: MARTINAT

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 215

ALLEGATO 1

Ripartizione delle risorse per il programma "Contratti di quartiere II"

Regioni	Media dei parametri (%)	Quota statale (65%)			Totale apporto statale (A)	Quota regionale (35%)			Totale apporto regionale (B)	Totale finanziamento (A + B)
		limite impegno		conto capitale		limite impegno		conto capitale		
		annuale	quindicennale			annuale	quindicennale			
Piemonte	8,6903	1.795.266,16	26.928.992,39	49.762.222,05	76.691.214,44	966.681,78	14.500.226,67	26.795.042,64	41.295.269,32	117.986.483,76
Valle Aosta	0,1787	36.916,34	553.745,09	1.023.268,37	1.577.013,45	19.878,03	298.170,43	550.990,66	849.161,09	2.426.174,54
Lombardia	14,5073	2.996.958,07	44.954.371,11	83.071.411,11	128.025.782,23	1.613.746,66	24.206.199,83	44.730.759,83	68.936.959,66	196.962.741,89
Prov Aut Trento	1,425	294.380,43	4.415.706,50	8.159.806,50	12.575.513,00	158.512,54	2.377.688,11	4.393.741,96	6.771.430,07	19.346.943,07
Prov Aut Bolzano	1,61	332.598,24	4.988.973,65	9.219.149,80	14.208.123,45	179.091,36	2.686.370,43	4.964.157,58	7.650.528,01	21.858.651,47
Veneto	6,0157	1.242.739,91	18.641.098,64	34.446.981,03	53.088.079,67	669.167,64	10.037.514,65	18.548.374,40	28.585.889,05	81.673.968,72
Friuli V.Giulia	2,1054	434.939,34	6.524.090,14	12.055.899,37	18.579.989,52	234.198,11	3.512.971,62	6.491.638,12	10.004.609,74	28.584.599,25
Liguria	3,4046	703.331,66	10.549.974,97	19.495.352,43	30.045.327,40	378.717,05	5.680.755,75	10.497.497,46	16.178.253,21	46.223.580,61
Emilia Rom	5,9374	1.226.564,48	18.398.467,19	33.998.621,13	52.397.088,32	660.457,80	9.906.866,95	18.306.949,84	28.213.816,79	80.610.905,11
Toscana	5,77745	1.193.521,57	17.902.823,50	33.082.718,64	50.985.542,14	642.665,46	9.639.981,89	17.813.771,58	27.453.753,46	78.439.295,60
Umbria	1,44755	299.038,87	4.485.583,11	8.288.931,86	12.774.514,97	161.020,93	2.415.313,98	4.463.271,00	6.878.584,99	19.653.099,96
Marche	1,8996	392.424,61	5.886.369,16	10.877.451,53	16.763.820,69	211.305,56	3.169.583,40	5.857.089,28	9.026.672,68	25.790.493,37
Lazio	10,2081	2.108.817,47	31.632.262,09	58.453.418,06	90.085.680,14	1.135.517,10	17.032.756,51	31.474.917,42	48.507.673,92	138.593.354,07
Abruzzo	2,47765	511.839,78	7.677.596,63	14.187.469,88	21.865.066,51	275.606,03	4.134.090,49	7.639.406,86	11.773.497,35	33.638.563,86
Molise	0,54735	113.073,07	1.696.096,11	3.134.224,62	4.830.320,73	60.885,50	913.282,52	1.687.659,41	2.600.941,93	7.431.262,66
Campania	10,89455	2.250.626,21	33.759.393,12	62.384.154,32	96,143.547,44	1.211.875,65	18.178.134,76	33.591.467,71	51.769.602,47	147.913.149,91
Puglia	6,60635	1.364.758,02	20.471.370,25	37.829.149,24	58.300.519,49	734.869,70	11.023.045,52	20.369.541,90	31.392.587,42	89.693.106,91
Basiliata	0,955	197.286,54	2.959.298,04	5.468.501,90	8.427.799,94	106.231,21	1.593.468,17	2.944.577,95	4.538.046,12	12.965.846,06
Calabria	4,4127	911.587,75	13.673.816,18	25.267.914,49	38.941.730,66	490.854,94	7.362.824,09	13.605.800,11	20.968.624,20	59.910.354,86
Sicilia	7,36575	1.521.636,96	22.824.554,47	42.177.610,34	65.002.164,80	819.342,98	12.290.144,71	22.711.020,95	35.001.165,66	100.003.330,46
Sardegna	3,53355	729.970,51	10.949.557,67	20.233.743,34	31.183.301,01	393.061,04	5.895.915,67	10.895.092,57	16.791.008,24	47.974.309,25
	100	20.658.276,00	309.874.140,00	572.618.000,00	**882.492.140,00**	11.123.687,08	166.855.306,15	308.332.769,23	**475.188.075,38**	**1.357.680.215,38**

ALLEGATO 2

SCHEMA DI BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE NELLA REGIONE DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATI «CONTRATTI DI QUARTIERE II».

Art. 1.

Finanziamento

1. Al finanziamento degli interventi di edilizia residenziale, con riserva del 25% del complessivo finanziamento pubblico per gli interventi di natura sperimentale ed alle annesse urbanizzazioni di cui al programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II» da realizzare, secondo le vigenti disposizioni, nei comuni della regione si provvede con:

a) l'importo di €..........., quale quota del limite di impegno quindicennale di € 20.658.276,00 decorrente dall'anno 2002, ai sensi dell'art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) l'importo di €..........., quale quota delle complessive risorse di € 572,618 milioni di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, come previsto dall'art. 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21;

c) l'importo di €..........., quale limite d'impegno quindicennale da imputare sul cap. del bilancio regionale, per l'anno ......;

d) l'importo di €..........., quale quota in conto capitale da imputare sul cap. del bilancio regionale, per l'anno ......;

2. Il complessivo finanziamento pubblico è pari, pertanto, ad €..........., il cui 65% corrisponde all'apporto statale ed il 35% a quello regionale;

3. Il finanziamento delle opere di urbanizzazione a carico del complessivo apporto pubblico di cui al precedente comma 2 non può superare il 40% dell'apporto stesso;

4. Ulteriori risorse destinate al programma «Contratti di quartiere II», sono apportate da:

(aggiungere altre risorse pubbliche e/o private partecipanti al programma).

Art. 2.

Localizzazione dei programmi di recupero urbano denominati «Contratti di quartiere II», e modalità di presentazione delle domande

1. I programmi innovativi in ambito urbano denominati «Contratti di quartiere II» sono localizzati nei comuni, in quartieri caratterizzati da:

diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano;

carenze di servizi;

un contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo;

2. Il programma, promuovendo la partecipazione degli abitanti alla definizione degli obiettivi, è finalizzato, prioritariamente, ad incrementare, anche con il supporto di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo prevedendo, al contempo, misure ed interventi per favorire l'occupazione e l'integrazione sociale.

3. I «Contratti di quartiere II» devono essere compresi, in via prioritaria, nei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, aventi o meno valore di piani di recupero ai sensi dell'art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nelle zone di recupero di cui all'art. 27 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457, in comparti di edifici particolarmente degradati di cui all'art. 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nelle aree assoggettate a recupero urbanistico di cui all'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero in aree aventi analoghe caratteristiche, eventualmente, anche già individuate dalla vigente legislazione regionale e in aree degradate e soggette a recupero a causa di eventi sismici o di pubblica calamità.

4. Ai fini della partecipazione al programma i sindaci dei comuni interessati presentano domanda alla regione corredata da:

a) proposta di «Contratto di quartiere II» contenente la relazione descrittiva degli elementi costitutivi delle finalità, delle modalità di attuazione e delle forme di partecipazione degli abitanti alla definizione degli obiettivi;

b) piano di recupero adottato dal comune, redatto secondo le modalità di cui all'art. 28 della legge n. 457/1978, contenente anche l'individuazione dei soggetti titolari delle trasformazioni per quanto riguarda le opere, residenziali e non, nonché la quantificazione delle risorse finanziarie con evidenziazione, per ciascun intervento, del costo complessivo, del tipo e del relativo canale di finanziamento (pubblico, privato, comunitario) se rispondente alla normativa urbanistica regionale, ovvero stralcio del piano regolatore generale vigente qualora sufficientemente dettagliato;

c) progetto preliminare delle opere che si propone di finanziare, con quantificazione del costo dell'intervento con riferimento ai massimali regionali vigenti rispettivamente per la realizzazione delle tipologie di edilizia residenziale ammesse;

d) programma di sperimentazione, contenuto nel 25% della spesa dell'intervento di edilizia residenziale pubblica, definito in rapporto alle finalità ed ai contenuti:

della «Guida ai programmi di sperimentazione», nella versione approvata dal soppresso Comitato esecutivo del CER in data 27 febbraio 1997,

ovvero

nel caso sia vigente la eventuale guida di sperimentazione regionale;

con quantificazione, anche per tale ultima sperimentazione, dei costi aggiuntivi da sostenere relativamente a:

1) lavorazioni straordinarie valutate sulla base del capitolato d'appalto e del prezzario regionale;

2) attività di sperimentazione articolata in rapporto alle seguenti voci di costo: personale (con indicazione della qualifica e del costo unitario €/giorno), apparecchiature (ammortamento), verifiche e monitoraggi, resocontazione (redazione rapporti di sperimentazione), spese generali (in %);

e) scheda contenente i dati statistici, desunti dall'ultimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni, relativi ai parametri indicati alla lettera *b)* del successivo art. 5 con riferimento alle singole sezioni di censimento la cui aggregazione coincida o comprenda l'ambito di intervento;

f) formale contratto preliminare, pur se condizionato alla realizzazione dell'opera, comprovante l'acquisto del manufatto o dei manufatti oggetto dell'intervento;

g) designazione del responsabile del «Contratto di quartiere II» che assuma e coordini le opportune iniziative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e costituisca riferimento, nelle diverse fasi procedimentali, sia della Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative che della regione competente;

5) Le domande devono essere consegnate in plico chiuso recante la dicitura «Proposta di contratto di quartiere II» alla regione competente, assessorato ...., entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. La regione ...., nei trenta giorni successivi, provvede all'inoltro delle domande, alla commissione di cui all'art. 5 del presente bando per la conseguente valutazione delle stesse.

6. La Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative, sulla base della graduatoria delle proposte selezionate dalla Commissione, procede a stipulare i conseguenti protocolli d'intesa, previa verifica della conformità del progetto definitivo rispetto agli elaborati presentati a corredo della domanda di cui al precedente comma 4;

7. A decorrere dalla stipula del protocollo d'intesa il comune prescelto dispone di centottanta giorni per redigere ed approvare il progetto esecutivo, pena la decadenza dal finanziamento;

8) I comuni per la redazione dei progetti esecutivi possono accedere al fondo di rotazione per la progettualità di cui all'art. 8 della legge 23 maggio 1978, n. 135.

Art. 3.

Caratteristiche e finalità dei programmi di recupero urbano denominati «Contratti di quartiere II»

1. I programmi di recupero urbano denominati «Contratti di quartiere II» — in relazione alle priorità che la regione intende assumere per il raggiungimento degli obiettivi propri della programmazione e pianificazione territoriale — sono finalizzati alla riqualificazione edilizia, al miglioramento delle condizioni ambientali, all'adeguamento e sviluppo delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni di servizi pubblici e privati, all'integrazione sociale ed all'incentivazione dell'offerta occupazionale nonché al recupero o ricostruzione dei manufatti colpiti da eventi sismici o pubbliche calamità.

2. I programmi stessi debbono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti od adottati individuando un ambito all'interno del quale le opere da finanziare risultino inserite in un sistema di relazioni disciplinato da idoneo piano attuativo (piano di recupero o piano equipollente) o, qualora sufficientemente dettagliato, dal piano regolatore generale.

3. Per quanto riguarda la componente urbanistico edilizia i «Contratti di quartiere II», sono finalizzati a:

rinnovare i caratteri edilizi ed incrementare la funzionalità del contesto urbano assicurando, nel contempo, il risparmio nell'uso delle risorse naturali disponibili ed in particolare il contenimento delle risorse energetiche;

accrescere la dotazione dei servizi, del verde pubblico e delle opere infrastrutturali occorrenti al fine di migliorare l'integrazione all interno del quartiere e con la città;

migliorare la qualità abitativa ed insediativa attraverso il perseguimento di più elevati standard anche di tipo ambientale.

4. Gli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale sono anche finalizzati alla formazione ed aggiornamento della normativa tecnica nazionale di cui all'art. 42 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e prevedono il recupero del patrimonio edilizio secondo le tipologie di intervento di cui all'art. 31, comma 1, lettere *c)* e *d)* della legge n. 457/1978, la ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera *e)* dello stesso art. 31 ivi compresa la demolizione e ricostruzione e, qualora occorra per ridurre la densità abitativa o per riconnettere le aree edificate, interventi di nuova costruzione;

5. Per quanto attiene agli obiettivi ed ai temi di sperimentazione, nonché alle relative metodologie di controllo di qualità del progetto, gli stessi sono individuati nella citata «Guida ai programmi di sperimentazione» ovvero, se esistenti, in quella della regione suddetta;

6. In ogni caso ciascun «Contratto di quartiere II» potrà essere finanziato, con le risorse del precedente art. 1, per un ammontare compreso tra 1 e 10 milioni di euro.

7. Nell'ambito dei programmi denominati «Contratti di quartiere II», purché finanziati con risorse ulteriori rispetto a quelle indicate all'art. 1, comma 2, possono essere previsti anche interventi compresi in una o più categorie tra quelle di seguito elencate.

a) interventi di edilizia residenziale agevolata, sovvenzionata nonché opere di cui all'art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;

b) opere ed interventi di cui al comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;

c) opere e progetti infrastrutturali ed interventi residenziali e non residenziali;

d) opere e progetti infrastrutturali, strutture per servizi ed interventi residenziali e non residenziali finanziabili con risorse private per le quali vanno individuate idonee garanzie atte ad assicurarne la completa realizzazione;

e) interventi per la realizzazione, nel periodo 2001-2005, di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura negli alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, finanziabili con risorse del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 29 maggio 2001.

Art. 4.

Accordi tra amministrazioni e convenzioni pubblico-privato

1. Al fine di dare completa attuazione ai «Contratti di quartiere II», in relazione alle diverse componenti che ne caratterizzano i contenuti, possono essere formalizzati accordi tra amministrazioni pubbliche, Ministeri, regioni ed enti locali, sia di livello centrale che locale, e tra queste e gli enti pubblici, tesi ad incrementare l'occupazione ed a favorire l'integrazione sociale in settori quali: promozione della formazione professionale giovanile, recupero dell'evasione scolastica, assistenza agli anziani, realizzazione di strutture per l'accoglienza.

2. Con analoghe finalità, possono essere stipulate convenzioni tra amministrazioni pubbliche ed associazioni senza fini di lucro, organizzazioni di volontariato ed operatori privati in particolare per quanto attiene il settore dei servizi.

3. Nell'ambito degli accordi di specie è compreso quello sottoscritto con il Ministero dell'ambiente in data 29 maggio 2001 relativo al finanziamento complessivo di € 2.582.285,00 per la realizzazione di un programma di solarizzazione degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi delle case popolari comunque denominati.

Art. 5.

Commissione selezionatrice delle domande criteri di selezione ed utilizzo delle residue risorse

1. Con decreto ministeriale è nominata la commissione per la selezione delle proposte redatte dai comuni, da ammettere a finanziamento. Detta co mmissione, avente sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative - è composta da:

Presidente (designato dal Ministro);

tre membri ministeriali (designati dal Direttore generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative tra funzionari ed esperti);

tre membri regionali (anch'essi tra funzionari ed esperti, designati dall'assessore regionale competente, che intervengono per la valutazione delle proposte delle rispettive regioni).

La commissione formula lagraduatoria delle proposte di intervento finanziabili con le risorse attribuite alla regione.

La valutazione delle proposte avviene mediante l'attribuzione di specifici punteggi per un ammontare, relativamente, a ciascun gruppo di indicatori di cui alle successive lettere, fino ad un massimo di 15 punti:

a) caratteri del comune con riferimento a:
- dimensione demografica;
- tasso disoccupazione;
- rischio e/o miglioramento sismico;
- dichiarazione di pubblica calamità;

b) caratteri dell'ambito di intervento con riferimento a:
- numero occupanti per stanza;
- percentuale di alloggi pubblici;
- tasso di scolarità (tra 11 e 14 anni);
- percentuale di popolazione con meno di 15 anni;
- percentuale di dirigenti, direttivi, quadri e impiegati;

c) caratteri del «Contratto di quartiere II» con riferimento a:
- risultati attesi per gli aspetti urbanistico-edilizi;
- risultti attesi per gli aspetti sociali;
- risultati attesi per gli aspetti occupazionali;
- risultati attesi per l'adeguamento e/o miglioramento sismico;
- risultati attesi per il recupero delle zone colpite da pubblica calamità;

d) presenza ed entità di finanziamenti apportati da altri soggetti istituzionali e privati con riferimento a:
- interventi edilizio-urbanistici;
- interventi per servizi sociali tesi all'integrazione;
- interventi per favorire l'occupazione;

e) caratteri del progetto preliminare con riferimento a:
- qualità architettonica, sostenibilità ambientale e rapporti con il contesto urbano;

qualità delle forme di partecipazione degli abitanti attivate per la definizione e costruzione della proposta di contratto;

f) caratteri del programma di sperimentazione con riferimento a:

interesse e significatività dei contenuti e delle ricadute ai fini normativi dell'intervento sperimentale;

g) presenza di ulteriori finanziamenti regionali, comunali, di enti pubblici o privati con riferimento a:

entità.

2. Ai fini della valutazione delle proposte, costituisce condizione di particolare attenzione la presenza di risorse private che incrementano la e la dotazione finanziaria previsione di interventi residenziali anche di natura infrastrutturali che favoriscono l'inserimento, all'interno di insediamenti di edilizia pubblica, di diverse categorie sociali, nonché l'occupazione e l'integrazione sociale ovvero il recupero o la ricostruzione, anche previo acquisto da parte dei comuni interessati, dei manufatti colpiti da pubblica calamità.

3. Qualora le risorse attribuite alla regione.........................non vengono interamente utilizzate sia per mancanza di proposte di interventi, sia perché le proposte presentate non sono considerate finanziabili dalla mommissione, sia per qualunque altra causa, le conseguenti disponibilità residue sono coacervate e destinate ad altri comuni positivamente valutati, secondo modalità da stabilirsi con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 6.

Procedure

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o di un suo delegato sono resi esecutivi i risultati della procedura di selezione. Detto provvedimento, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, è affisso in copia conforme per trenta giorni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Copie conformi degli schemi tipo dei protocolli d'intesa, degli accordi di programma e delle convenzioni da stipularsi per i programmi di sperimentazione sono trasmesse ai comuni selezionati ammessi al finanziamento entro trenta giorni dalla data di registrazione del citato provvedimento da parte degli Organi di controllo.

2. Il capo del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia stipula i protocolli d'intesa con i comuni selezionati e con le rispettive regioni. A seguito dei protocolli d'intesa le amministrazioni interessate procedono alla formalizzazione dei relativi accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In attuazione di detti atti, il Direttore generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività dell'accordo di programma, stipula con i comuni selezionati le convenzioni per l'assegnazione dei fondi di cui all'art. 1 destinati alla sperimentazione statale, la cui efficacia è subordinata alla registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo.

3. Il finanziamento a carico dello Stato, con esclusione dei fondi destinati alla sperimentazione statale, sarà, con i tempi e le modalità fissate nel relativo accordo di programma, accreditato alla regione per il successivo trasferimento ai comuni interessati.

Art. 7.

Monitoraggio e vigilanza

1. L'attività di vigilanza sull'attuazione del programma è esercitata dal comune proponente che nomina il responsabile del «Contratto di quartiere II», come previsto al precedente art. 2, comma 4, lettera *g)*. Quest'ultimo è tenuto, ogni sei mesi dalla data di inizio dei lavori relativi al primo intervento attuato nel programma, ad inviare al sindaco, alla regione ed alla Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative una relazione sullo stato di avanzamento del programma.

03A04633

DECRETO 24 marzo 2003.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in servizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari ed impianti a fune.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158 del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) con il quale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, di lire 67 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 16 del 17 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001, registro n. 2, foglio n. 262 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, con il quale sono stati ripartiti i contributi di cui al richiamato art. 54, comma 1 della legge n. 488/1999;

Visto il decreto dirigenziale n. 22/TPL del 27 luglio 2001, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di lire 67 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e sino all'anno 2015;

Vista la direttiva n. 7 del 2 gennaio 2003 emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2003, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Ritenuto di dover procedere, per il corrente anno, al pagamento sul capitolo 8151 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di

€ 34.602.612,00 a favore delle regioni a statuto ordinario come indicato nella colonna n. 2 della tabella allegata al citato D.I. 016/TPL/2001;

Decreta:

Si autorizza il pagamento della somma di € 34.602.612,00, per l'anno finanziario 2003, sul capitolo 8151 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici», a favore degli enti di seguito indicati, secondo le assegnazioni del D.I. n. 016/TPL del 17 maggio 2001.

I singoli importi sono da versare sui c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ord.	Quote competenza 2003	c/c n.
Abruzzo	1.149.152,73	31195
Basilicata	998.285,35	31649
Calabria	1.193.790,10	31789
Campania	3.863.727,67	31409
Emilia-Romagna	2.374.431,23	30864
Lazio	4.794.883,97	31183
Liguria	1.733.936,88	32211
Lombardia	5.205.270,95	30268
Marche	1.212.475,51	31118
Molise	578.209,63	31207
Piemonte	2.965.443,85	31930
Puglia	2.289.308,81	31601
Toscana	2.655.750,48	30938
Umbria	793.437,89	31068
Veneto	2.794.506,95	30522
Totale	34.602.612,00	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2003

Il capo del Dipartimento: Fumero

03A05204

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 marzo 2003.

Integrazione dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva extravergini e vergini.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2002 «integrazione dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva extravergini e vergini» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 2002;

Considerato che il Ministero cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'aggiornamento dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva extravergini e vergini;

Viste le comunicazioni inviate da alcune regioni;

Decreta:

Articolo unico

L'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli extravergini e vergini è integrato, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle regioni, con i soggetti di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2003

Il direttore generale: Abate

ALLEGATO

REGIONE ABRUZZO

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
ANDREASSI MATTEO	Poggiofiorito	12/01/63
CIPOLLONE CARLO	Ortona	04/01/65
DI GIULIANTONIO REMO	Mosciano S.A.	22/07/58
DI LUZIO GENOVEFFA	Torre de' Passeri	19/02/46
FERRETTI ONOFRIO	Pescara	17/08/69
MOSCARA FERNANDO	Francavilla al Mare	21/01/62
PRESUTTI SILVANO	Morlanwelz (Belgio)	26/05/55
RICCIUTI CARLO	Pescara	01/08/44
ZINNI ROCCO ANTONIO	Atessa	16/08/63

REGIONE BASILICATA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
LACERTOSA ROSANNA	Matera	11/02/70
LALLO RAFFAELE	Rapolla (PZ)	27/06/55

REGIONE CALABRIA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
AIELLO GIUSEPPE	Cirò Marina (KR)	01/02/74
ANDREOLI LEONARDO	Catanzaro	28/12/65
BERNARDI SILVANA	Verona	09/06/51
CAPARELLI GIUSEPPE	Aarau (SVIZZERA)	21/10/66
CIARDULLO MARIO	Donnici (CS)	08/10/62
FILIPPONE ANTONINO	Taurianova (RC)	23/06/73
FRANCO ROSARIO	Molochio (RC)	24/09/60
GAGLIARDI LUCA	Lamezia T. (CZ)	06/11/77
LAMANNA GIOVANNI	Castelsilano (KR)	01/01/67
LUCENTE PIETRO	Cerchiara di C. (CS)	12/01/64
MAZZA GIUSEPPE	Catanzaro	05/09/58
MONACO FRANCESCO	Acri (CS)	16/08/64
MONARDO DONATELLA	Cosenza	17/02/69
PETRILLO FABIO	Cosenza	24/05/60
RIZZUTI BIAGIO	Spezzano Sila (CS)	31/01/47
RUFFOLO AMALIA	Cosenza	08/10/67
SALANDRIA GIUSEPPE	Amendolara	01/02/62
SESTO SAVERIA	Sambiase (CZ)	22/02/59
SPERANZA RAFFAELE	Cosenza	13/01/67
URSO ELENA	Rossano (CS)	07/12/75
VACCARO LEOPOLDO	Cotronei (KR)	10/08/61
VALENTINI FRANCESCA	Mendicino (CS)	23/07/58
ZINGONE GIOVANNI	Montalto Uffugo	15/03/52

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
AFFATATI FULVIO	Udine	01/09/54
CERNIZ FRANCO	Trieste	16/01/63
DEGENHARDT GIOVANNI	Fiume	16/07/49
PAROVEL EURO	Trieste	16/09/68
STEPAN KARMEN	Capodistria	10/07/68

REGIONE LIGURIA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
BELLUCCI LUIGI	Verucchio (RN)	18/02/49
BRIOZZO CRISTIANA	Albenga (SV)	03/03/72
CARLI CARLO	Oneglia (IM)	20/05/18
CARLI GIAN FRANCO	Imperia	18/10/47
COTTA MARCO	Imperia	12/10/54
COTTA SIMONA	Imperia	06/09/76
DE ANDREIS LAVINIA	Albenga (SV)	05/03/83
DESIGLIOLI DANILO	Imperia	23/07/71
FACCIO WALTER	Imperia	09/12/41
FASOLO ANTONIO	Carru' (CN)	13/06/69
FRANZI MARIA ADELE	Como	30/06/78
GANDOLFO GIUSEPPE	Imperia	11/07/62
GASCO OSVALDO	Trento	05/09/60
GUASCO ALBERTO	Imperia	11/11/83
HOELLER STEFANIE ELISABETH	Heildelberg (Germania)	30/06/67
MARVALDI PAOLO	Borgomaro (IM)	09/01/46
MELA GERMANA	Vasia (IM)	21/03/60
MUSSO MAURIZIO	Sanremo (IM)	07/04/68
PELLEGRINI ANGELO	Imperia	06/09/67
RISSO TIZIANA	Imperia	09/08/71
SAGUATO GINO	Imperia	26/08/77
VACCA ISABELLA	Alassio	21/02/75
VIRGILIO FEDERICO	Imperia	30/06/72

REGIONE LOMBARDIA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
BERTOLASIO IVAN	Tignale (BS)	27/07/68
DELAI SILVANO	Polpenazze (BS)	19/05/50

REGIONE MARCHE

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
BEVILACQUA STEFANO	Fano	08/02/59
POLI GIUSEPPE	Ascoli Piceno	25/06/43
ROSINI NADIA	Jesi	21/10/67

REGIONE PUGLIA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
ACQUAVIVA GIOVANNI	Bari	07/07/67
ARGESE COSIMO	Brindisi	20/08/56
CAFORIO GIUSEPPE	Manduria (TA)	14/04/73
CAFORIO PIERPAOLO	Brindisi	25/12/70
CASCIONE FRANCESCO	Brindisi	04/10/67
CASTORO VINCENZO	Altamura (BA)	31/07/60
CENTRULLO GIUSEPPE	Cassano delle Murge (BA)	15/09/58
CONVERTINI FRANCESCO PAOLO	Cisternino (BR)	27/06/65
DE PASCA CATERINA	Casarano (LE)	18/11/80
FICARELLA NICOLA	Napoli	24/12/68
FRASCELLA GAETANO	Carbonara (BA)	20/09/81
GAGLIONE ANGELO	Brindisi	29/08/73
LECCESE GIUSEPPE	Palo del Colle (BA)	05/07/73
MARRONE GIUSEPPE	Bitonto (BA)	18/07/63
MOTOLESE GIANFRANCO	Manduria (TA)	01/05/74
MUOLO GIOVANNI	Fasano (BR)	03/03/60
NAPOLI GIUSEPPE	Bitonto (BA)	01/12/61
PEPE ERMANNO	Ostuni (BR)	07/04/62
PIZZUTOLI ANNUNZIATA	Cisternino (BR)	15/02/69
PRIORE VITANTONIO	Bari	17/01/66
PRUDENTINO FRANCESCO	Ceglie Messapica (BR)	22/03/52
PULITO MARIA	Martina Franca (TA)	03/11/65
RAFFAELLO ANGELO	Francavilla Fontana (BR)	20/09/69
SPORTELLI CIRO	Taranto	12/04/63
SUMA FELICE	Ceglie Messapica (BR)	05/12/58
TACCONE PIERA	S. Pietro Vernotico (BR)	06/12/72

REGIONE SARDEGNA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
CANU DAVIDE	Sassari	12/04/69
CARBONI ANNALISA	Sassari	09/06/52
FADDA GIOVANNI MARIA	Sassari	30/09/60
FOIS ALESSANDRO	Alghero	22/04/76
MONTINARO ANTONIO	Sassari	26/05/65
PIRISI GIOVANNI COSTANTINO	Alghero	31/10/58
SERRA GIANNI ANTONIO	Oristano	17/07/60
SFERLAZZO GIANVITO	Mazzara del Vallo	14/09/49
SOLINAS GIOVANNA MARIA	Ploaghe	31/07/33
SOTGIU LAURA	Siena	16/03/68
TOLU GIOVANNI	Porto Torres	19/10/64

REGIONE SICILIA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
ALOSI TERESA	Palermo	21/09/47
AMICO CARLO	Catania	19/03/63
ARESCO RITA	Melilli	01/01/54
ATTARDO ANTONINO	Siracusa	19/07/57
AULA MARIA ANTONIETTA	Trapani	18/08/54
AZZARO FRANCESCO	Noto	25/02/65
BELLASSAI LUISA	Siracusa	30/04/69
BONSIGNORE SILVIA	Palermo	22/05/58
BUCCHERI SILVANA	Palermo	13/04/53
CALDERONE SILVIA	Cremona	27/10/46
CALI' GREGORIO	Giarre	04/02/57
CANNELLA TEODORO MARIO	Augusta	19/11/37
CARACAPPA MARGHERITA	Sciacca	19/01/59
CARUSO FRANCESCO	Motta S. Anastasia	18/04/53
CASSAR SCALIA CORRADO	Rosolini	05/02/46
CATINELLA VINCENZO	Floridia	20/07/59
CIRINNA' VINCENZO	Siracusa	09/08/59
CIRRONE ALIDA	Messina	30/10/42
CITTA' GIUSEPPE	Catania	09/06/58
CONSOLI SEBASTIANO	Trecastagni	11/02/48
CORONA ONOFRIO	Sciacca	09/03/72
D' AGRUSA GIUSEPPE	Palermo	06/04/52
D' ALI' MARIA AURELIA	Palermo	25/10/74
D' URSO ALFIO	Catania	28/03/49
D' URSO GIUSEPPE	Acireale	15/06/65
DELL' UTRI GIUSEPPE	S. Caterina Villarmosa	15/12/70
DI PRIMO CARMELA MILENA	Chur Svizzera	15/12/70
DI STEFANO GIUSEPPE	Catania	20/07/68
DIMINO GIUSEPPE	Sciacca	20/03/68
FALLETTA MAURIZIO	Palermo	01/08/62
FERRANTE GAETANA	Palermo	04/03/51
FISICARO LUIGIA GIULIANA	Catania	31/07/59
FRANZONE SALVATORE	Agira	27/02/66
FRITTITTA CARMELO	Siracusa	29/03/55
GALLUFFO ALBERTO	Trapani	01/06/56
GENTILE ANGELO	Sessa Aurunca	05/09/62
GERARDI FRANCESCO	Marsala	09/05/78
GERMANO CONCETTA	Zurigo	23/12/65
GIATTINO MICHELA	Palermo	08/08/54
GRIMALDI ANTONIO	Catania	27/03/47
GRIMALDI DANIELE	Caltagirone	19/05/63
IANNI' ROBERTO VINCENZO	Mazzarino (CL)	19/09/58
LA ROSA GIUSEPPE	Catania	06/07/66
LAPIRA SALVATORE	Siracusa	26/03/63
LATINO CARMELO	Palermo	27/11/68
LAUDICINA MATTEO	Trapani	21/07/65
LEOPARDI ORAZIO GIUSEPPE	Riposto	16/03/59
LIOTTA ANTONELLA	Mazara del Vallo	05/02/76

REGIONE SICILIA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
MAGNANO SAN LIO MARIA GIUSEPPINA	Catania	22/06/57
MEZZAPELLE GIUSEPPE ROBERTO	Erice	12/12/71
MUNI ALDO SALVATORE	Ramacca	23/10/61
NICOLOSI MARIO SALVATORE	Catania	06/08/72
PANE GIANFRANCO	Lentini	15/05/61
PAPPALARDO GIOSUE' GIUSEPPE	Catania	02/08/71
PARDO GIOVANNI	Catania	27/06/54
PENNINO GIUSEPPE	Catania	03/05/60
PENNISI MAURIZIO	Catania	11/12/62
PERROTTA GIANCARLO	Catania	13/01/60
PIPIA ROSALIA LINDA	Lucca Sicula	08/01/62
PIZZO CONCETTA	Palazzolo Acreide	15/11/62
POLLARI VITO RENATO	Marsala	23/08/58
POMA LIDIA	Trapani	12/10/65
PULEO ANGELO	Anzano del Parco	23/05/40
RAIA GASPARE	Palermo	16/07/37
RIGIRELLO STEFANO	Trapani	27/10/62
RINI ANNA MARIA	Palermo	27/02/43
RUSSO NUNZIO	Bronte	12/09/73
SAMBATARO MARIA DOMENICA	Belpasso	08/09/64
SCACCIANOCI LIBORIO	Catania	12/02/67
SCIACCA VENERA	Catania	28/03/59
SENA ANTONIO	Vizzini	24/08/59
TAMBURELLO MIRELLA	Poggioreale (TP)	03/08/55
TINCHINO SALVATRICE	Caltagirone	28/10/63
TRIOLO FRANCESCA	Trapani	25/07/60
VALENTI CARMELA	Belpasso	22/11/47
VALENTI VINCENZO	Scordia	31/07/45
VASTA VINCENZO	Catania	03/11/64
VITELLO EUBRIO	Catania	06/07/64
ZINGALI ALFIO	Randazzo	15/06/54

* Il nominativo PASSANTE GIUSEPPE risultante nell' elenco allegato al D.M. 31 marzo 2000 è rettificato in PASSANANTE GIUSEPPE

REGIONE TOSCANA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
AMIDEI ROSANNA	Borgo a Mozzano (LU)	26/07/48
BARSANTI ANTONIO	Lucca	23/06/64
BARTALENA ANGELO	Capannori (LU)	19/02/46
BARTALENA GABRIELE	Lucca	05/07/77
BARTOLINI DANIELA	Pescia (PT)	16/08/46
BERTOLINI STEFANO	Castelnuovo di Garfagnana (LU)	23/11/73
BERTONI PAOLA	Firenze	09/03/59
CAPOBIANCO ELENA	Firenze	24/06/74
CAPOBIANCO NICOLA	Firenze	27/02/72
CAVALLINI ROBERTA	Milano	25/05/59
DEL MAGRO MICHELE	Lucca	17/07/41
FABBRI MASSIMILIANO	Lucca	09/07/69
GONNELLI FRANCESCA	Firenze	09/02/78
GRAGNANI MASSIMO	Viareggio (LU)	04/08/60
LENZI CARLO AMERICO	Viareggio (LU)	17/04/42
MARRANGONI FEDERICO	Sinalunga (SI)	27/04/69
MARTINI BERNARDI COLANTONI NICCOLO'	Firenze	27/12/66
MASOERO MARIANGELA	Firenze	02/05/55
MIDOLLINI SIMONA	Poggibonsi (SI)	15/09/68
NALDINI FRANCESCO	Tavarnelle V/P (FI)	29/04/63
NATI ROBERTO	Firenze	07/03/41
NICCOLAI MICHELE	Firenze	21/06/70
PALLA ANDREA	Pietrasanta (LU)	19/09/46
PELAGATTI MICHELE	Monza (MI)	07/08/65
PRESENTI SABRINA	Lucca	10/02/68
RIZZOTTI LORENZO	Milano	24/11/55
SANTINI CHIARA	Firenze	08/10/70
SGARMIGLIA MICHELE	Firenze	23/04/65
TOSI LAMBERTO	Sera Vezza (LU)	31/01/62
VANNELLA MATTEO	Lucera (FG)	31/12/67
VITI PAOLO	Firenze	08/04/80

* Il nominativo di PRANREDDU GENN MASSIMO risultante nell' elenco allegato al D.M. 29 marzo 2002 è rettificato in PRANTEDDU GLENN MASSIMO

03A04628

DECRETO 8 aprile 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002 e 29 novembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 1° maggio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61362;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002 e 29 novembre 2002 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° maggio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

03A05149

DECRETO 8 aprile 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Riviera Ligure».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 29 novembre 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», con decreto del 29 dicembre 1999, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 gennaio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Riviera Ligure», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 dicembre 2002, protocollo numero 66863;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Riviera Ligure»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 29 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», coordinate da un comitato all'uopo costituito presso l'assessorato agricoltura parchi e foreste della regione Liguria, con decreto 29 dicembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Riviera Ligure» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 123/97 del 23 gennaio 1997, già prorogata con decreto 29 novembre 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 7 maggio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 29 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

03A05153

DECRETO 8 aprile 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 19 settembre 2002 e 2 dicembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica», con decreto del 10 settembre 1999, è stata prorogata fino al 29 aprile 2003;

Considerato che il Consorzio produttori Farro della Garfagnana, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 10 settembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica», con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29, con decreto 10 settembre 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 19 settembre 2002 e 2 dicembre 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 aprile 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 10 settembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

03A05154

DECRETO 8 aprile 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 19 settembre 2002 e 2 dicembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica», con decreto del 10 settembre 1999, è stata prorogata fino al 29 aprile 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 3 settembre 2002, protocollo numero 64225;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 10 settembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica», con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29, con decreto 10 settembre 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 19 settembre 2002 e 2 dicembre 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 aprile 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 10 settembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

03A05155

DECRETO 9 aprile 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 19 settembre 2002 e 20 gennaio 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» con decreto 8 ottobre 1999 è stata prorogata fino al 19 maggio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 10 maggio 2002, protocollo numero 62423;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 8 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», con sede in Ancona, via Alpi n. 20 con decreto 8 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 19 settembre 2002 e 20 gennaio 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 maggio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 8 ottobre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

03A05156

DECRETO 15 aprile 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Perugia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale.

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 21 settembre 2002 nella provincia di Perugia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenza della legge 14 febbraio 1992, n. 185; nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Perugia: grandinate del 21 settembre 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio del comune di Magione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A05275

DECRETO 15 aprile 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ancona.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Marche degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 6 agosto 2002 all'11 agosto 2002 nella provincia di Ancona;

venti impetuosi 11 agosto 2002 nella provincia di Ancona;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ancona: grandinate dal 6 agosto 2002 all'11 agosto 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Agugliano, Arcevia, Castelbellino, Castelplanio, Cupramontana, Jesi, Maiolati Spontini, Mergo, Monte Roberto, Poggio San Marcello, Polverigi, Rosora, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Serra San Quirico, Staffolo;

grandinate dell'11 agosto 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Cupramontana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A05276

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 7 febbraio 2003.

Perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di aree industriali di Porto Torres.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive integrazioni e modificazioni;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 che disciplina le attività di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 4, che prevedono, tra l'altro, l'adozione del Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'identificazione di un primo elenco di interventi di bonifica di interesse nazionale e la perimetrazione degli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale da parte del Ministro dell'ambiente i comuni interessati;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripri-

stino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, concernente «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile, n. 128»;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1999, n. 400, in materia di organizzazione del Governo»;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, «Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale»;

Visto l'art. 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179 «Disposizioni in materia ambientale» che aggiunge all'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e sue successive modifiche ed integrazioni, nove siti da bonificare di interesse nazionale tra cui quello di Porto Torres;

Vista la nota del 6 settembre 2002, prot. 8352/RIBO/DI/B indirizzata alla regione Sardegna ed all'ARPA della regione Sardegna con la quale vengono indicati alcuni criteri per l'individuazione delle aree da inserire nel perimetro e viene chiesto di fornire elementi conoscitivi utili ai fini della definizione del perimetro del suindicato sito ed una cartografia delle aree di interesse a scala adeguata;

Vista la nota 4 ottobre 2002 prot. n. 9221/RIBO/DI/P/B nella quale si richiede al comune di Porto Torres di acquisire elementi conoscitivi utili alla perimetrazione del sito nonché di fornire informazioni in merito agli interventi posti in essere in tema di messa in sicurezza d'emergenza, di caratterizzazione, di bonifica, di certificazione di avvenuta bonifica avviati in sede locale;

Vista la nota del 10 ottobre 2002, prot. n. 18764 con la quale il comune di Porto Torres fornisce le informazioni richieste con la sopraccitata nota del 4 ottobre 2002 prot. 9221/RIBO/DI/P/B e allega la planimetria relativa alle aree da ricomprendere all'interno del perimetro del sito;

Vista la nota del 5 novembre 2002 prot. n. 20230 con la quale il comune di Porto Torres trasmette, su supporto informatico, la propria proposta di perimetrazione del sito, già trasmessa in formato cartaceo con la citata nota del 10 ottobre 2002, prot. n. 18764;

Visti gli esiti della riunione tenutasi presso la regione Sardegna nel corso della quale le amministrazioni interessate hanno convenuto sull'opportunità di estendere la perimetrazione proposta dal comune di Porto Torres ad ovest del fiume Santo comprendendo anche l'area della centrale elettrica «Endesa» ubicata nel territorio del comune di Sassari;

Vista la nota del 5 dicembre 2002 prot. n. 11513/RIBO/DI/B con la quale si trasmette, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 426/98, ai comuni di Porto Torres e di Sassari e, per conoscenza, alla regione Sardegna, la proposta di perimetrazione del sito nella quale è compresa l'area indicata dal comune di Porto Torres, l'area della centrale elettrica «Endesa» e l'area marina antistante l'area a terra perimetrata «compresa entro la distanza di 3000 metri dalla costa e comunque entro la batimetrica dei 50 metri»;

Vista la nota del 12 dicembre 2002 prot. n. 22622 con la quale il comune di Porto Torres esprime parere favorevole in merito alla proposta di perimetrazione trasmessa con la citata nota del 5 dicembre 2002, prot. n. 11513/RIBO/DI/B;

Vista la nota del 13 dicembre 2002, con la quale il comune di Sassari esprime parere favorevole in merito alla proposta di perimetrazione trasmessa con la citata nota del 5 dicembre 2002, prot. n. 11513/RIBO/DI/B;

Considerato che sulle aree perimetrate, così come sopra indicate, saranno effettuate attività di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo;

Decreta:

Art. 1.

Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione e, sulla base dei risultati della caratterizzazione, ai necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:60.000, allegata al presente decreto.

La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in copia conforme presso la regione Sardegna.

L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto ad eventuali, ulteriori aree che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli enti locali, non sono state individuate con il presente decreto.

La perimetrazione potrà essere modificata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tali da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Art. 2.

Il presente decreto, con l'allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2003

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 208

ALLEGATO

Perimetrazione del sito di interesse nazionale "AREE INDUSTRIALI DI PORTO TORRES"
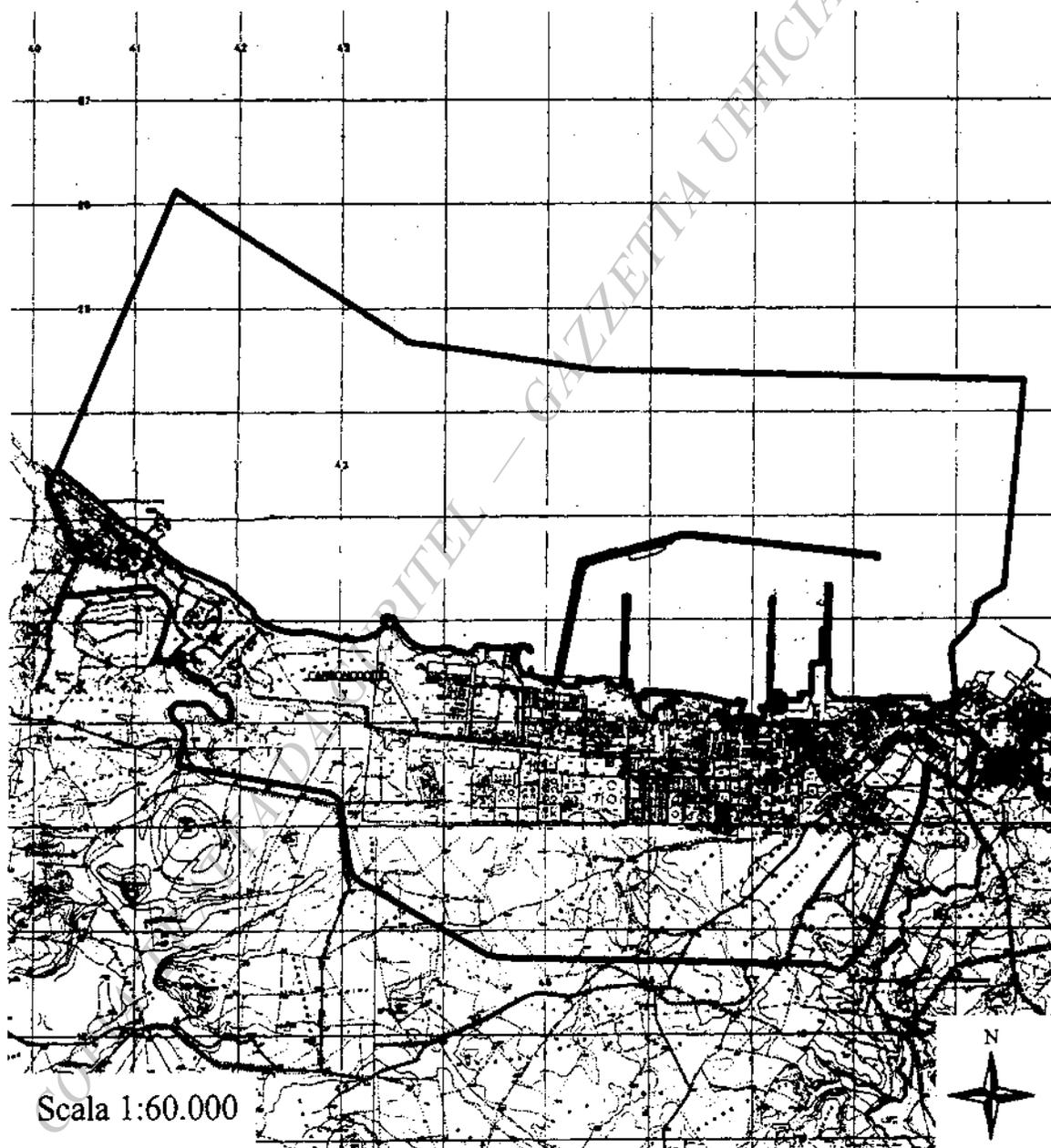
03A05091

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002.

Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione. (Deliberazione n. 133/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, con la quale viene, fra l'altro, disposta la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario e del relativo personale e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la propria deliberazione 14 giugno 2002, n. 41 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99/2002) con la quale sono state approvate le linee guida per il «Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione»;

Considerato, che la predetta deliberazione aveva destinato un importo massimo di 51.645.000,00 euro per opere di completamento e/o ripristino, già avviate dall'Intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Considerato altresì che le linee guida tracciate da questo Comitato nella citata deliberazione evidenziavano la necessità di privilegiare l'utilizzo irriguo delle acque reflue;

Vista la nota n. 663 del 29 novembre 2002 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso a questo Comitato la proposta di programma per l'approvvigionamento idrica in agricoltura e lo sviluppo dell'irrigazione in attuazione della citata deliberazione n. 41/2002, prevedendo in particolare l'utilizzo di risorse per investimenti pari a 234.890.000,00 di euro di cui:

72.304.000,00 euro derivanti dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, finalizzati dal Ministero delle politiche agricole con propri decreti;

51.645.000,00 euro previsti dalla citata deliberazione n. 41/2002, a valere delle risorse di cui al Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993;

110.941.000,00 euro derivanti da economie realizzate dalla gestione commissariale ex Agensud su precedenti assegnazioni di questo Comitato, per interventi nelle aree del Mezzogiorno;

Preso atto che il programma comprende attualmente un solo intervento che prevede l'utilizzo delle acque reflue e che, pertanto, vanno approfondite le cause di una così scarsa propensione a tale tipologia di interventi, in particolare in regioni dove la siccità ha provocato gravi danni alle produzioni agricole;

Ritenuto comunque urgente consentire l'avvio e/o il completamento di opere considerate prioritarie dal Ministero delle politiche agricole e forestali, già concordate con le regioni;

Su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Delibera:

1. È approvato il piano di utilizzo di 110.941.000,00 euro derivanti dalle economie indicate in precedenza e di 51.645.000,00 euro derivanti dalla deliberazione n. 41/2002, ripartiti tra gli interventi indicati nell'allegato 1, che fa parte integrante della presente delibera, a valere delle disponibilità complessive di 234.890.000,00 euro, di cui 72.304.000,00 euro finalizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali secondo quanto previsto dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (allegato 2).

2. Al fine di assicurare una coordinata attuazione degli interventi di competenza statale e regionale, l'utilizzo delle risorse di cui al precedente punto 1 è subordinato alla stipula di specifici atti aggiuntivi agli accordi di programma quadro con le regioni, che devono prevedere, altresì, l'impegno alla regolare manutenzione delle opere realizzate.

3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali presenterà annualmente a questo Comitato, una relazione sull'avanzamento fisico e finanziario del piano di cui al punto 1 con l'indicazione delle eventuali criticità.

Raccomanda

al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di presentare entro il 31 dicembre 2003 una relazione sullo stato complessivo del settore irriguo, indicando le possibili linee di sviluppo del settore stesso che tengano conto, in particolare, dell'utilizzo delle acque reflue.

Roma, 19 dicembre 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 7 aprile 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 240

ALLEGATO 1

CONSORZI DI BONIFICA	LAVORI	IMPORTO (milioni di euro)	Fonti di finanziamento	Caratteristiche dell'intervento in relazione alla delibera CIPE n. 41/2002)
ABRUZZO				
C.B. OVEST	Progetto per la rimessa in efficienza dell'impianto irriguo del Fucino nei Comuni di Avezzano e Celano	8,352	Economie LL. 341/95 - 135/97 - 208/98	Adeguamento della rete di distribuzione, attualmente costituita da fossi in Terra - Punto 1 linea d)
Totale Abruzzo		**8,352**		
BASILICATA				
C.B. Alta Val D'Agri	Vasca di accumulo di Missanello	9,810	Economie LL. 341/95 - 135/97 - 208/98	Serbatoio di demodulazione dei rilasci idroelettrici a valle della diga Pertusillo - Punto 1 linea a)
Totale Basilicata		**9,810**		
CALABRIA				
C.B. Valle Neto	Ristrutturazione e ammodernamento rete irrigua Bassa Valle del Neto IV stralcio	21,129	Delibera CIPE 41/2002	Riconversione impianto irriguo a canalette con rete tubata - Punto 1 linea d) Completamento opere dell'intervento straordinario delMezzogiorno - Punto 3
Totale Calabria		**21,129**		
MOLISE				
C.B. Piana di Venafro	Razionalizzazione, monitoraggio e telecontrollo impianti irrigui consortili	5,000	Delibera CIPE 41/2002	Ripristino di opere realizzate dall'intervento straordinario mediante sostituzione di tratte di condotte adduttrici ammalorate e realizzazione di un sistema di telecontrollo dell'intero comprensorio irriguo della Piana di Venafro. Punto 1 Linee c) ed e) e Punto 3
Totale Molise		**5,000**		

CONSORZI DI BONIFICA	LAVORI	IMPORTO (milioni di euro)	Fonti di finanziamento	Caratteristiche dell'intervento in relazione alla delibera CIPE n. 41/2002)
PUGLIA				
C.B. Stornara e Tara	Completamento Vasca di accumulo Lama di Castellaneta	11,328	Economie LL. 341/95 - 135/97 - 208/98	Realizzazione di vasche di accumulo delle portate per aumentare le capacità di invaso - Punto 1 linea a)
Ente irrigazione	Completamento impianto irriguo Apani	4,400	Delibera CIPE 41/2002	Opera di completamento e ripristino di impianto realizzato dall'intervento
C.B. Capitanata	Comprensorio sx Ofanto - Ristrutturazione e ammodernamento vasche di accumulo	6,441	Delibera CIPE 41/2002	Opera ripristino dei rivestimenti di vasche già realizzate dall'Intervento Straordinario. Punto 3
C.B. Capitanata	Recupero fluenze idriche bacini Fiume Fortore in località Dragonara	7,747 **	Economie LL. 341/95 - 135/97 - 208/98	** Interventi inseriti nel "Protocollo d'intesa" stipulato il 6 dicembre 2001 fra il Ministero delle Politiche Agricole e la Regione Puglia per un impegno di spesa di 12,911 Meuro (pari a L. 25 Mld) a valere sulle economie realizzate dal Commissario ad acta - opere ex Agensud nell'ambito dei progetti finanziati con LL. 341/95, 135/97 e 208/98
	Recupero fluenze idriche sui Torrenti Sente e Staina	5,164**	Economie LL. 341/95 - 135/97 - 208/98	
Totale Puglia		**35,08**		
SARDEGNA				
C.B. Sardegna Meridionale	Condotta di collegamento tra l'invaso sul Rio Leni e l'invaso di Sa Forada	11,000	Economie LL. 341/95 - 135/97 - 208/98	Collegamento idraulico tra invasi al fine di razionalizzare l'utilizzo della risorsa ad uso promiscuo con prevalenza irriguo - Punto 1 linea a)
C.B. Nurra	Recupero delle acque reflue della città di Sassari per l'utilizzazione irrigua	12,911	Economie LL. 341/95 - 135/97 - 208/98	Utilizzazione delle acque reflue dell'impianto di depurazione di Sassari per incrementare la risorsa idrica a servizio dell'esistente impianto irriguo - Punto 1 linea f)
Totale Sardegna		**23,911**		

CONSORZI DI BONIFICA	LAVORI	IMPORTO (milioni di euro)	Fonti di finanziamento	Caratteristiche dell'intervento in relazione alla delibera CIPE n. 41/2002)
CAMPANIA				
C.B. Destra Sele	Ammodernamento e ristrutturazione impianto irriguo comprensoriale - V lotto	14,675	Delibera CIPE 41/2002	Rifacimento dell'attuale rete irrigua realizzata a canalette - Punto 1 Linea d) e Punto 3)
C.B. Aurunco	Impianto irriguo di monte S. Croce	11,001	Economie LL. 341/95 - 135/97 - 208/98	Completamento di schema irriguo già avviato di cui sono state realizzate le condotte primarie e parte delle secondarie - Punto 1 linea b)
C.B. Sannio Alifano	Irrigazione in sinistra fiume Volturno - completamento	4,157	Economie LL. 341/95 - 135/97 - 208/98	Lavori di ristrutturazione canali adduttori della rete irrigua in Sinistra Volturno - Piana Alifano - Zona media e zona alta
Totale Campania		**29,833**		
SICILIA				
C.B. 2 Trapani	Utilizzazione a scopo irriguo delle acque del Gargia - Zona 1/C - 1 stralcio	6,231	Economie LL. 341/95 - 135/97 - 208/98	Completamento di schema irriguo già avviato di cui sono state realizzate le condotte primarie e parte delle secondarie - Punto 1 Linea b)
C.B. 1 Palermo	Derivazione dal fiume Belice dx ed affluenti nel serbatorio di Garcia	23,240	Economie LL. 341/95 - 135/97 - 208/98	Completamento di schema irriguo già avviato tramite la realizzazione di opere di presa e di una condotta allacciante tra il Belice dx ed il sn - Punto 1 Linea a) e b)
Totale Sicilia		**29,471**		
TOTALE		**162,586**		

ALLEGATO 2

CONSORZI DI BONIFICA	LAVORI	IMPORTO (milioni di euro)	Fonti di finanziamento	Caratteristiche dell'intervento in relazione alla delibera CIPE n. 41/2002)
CALABRIA				
C.B. Alli - Castella	Completamento opera di presa e vasca di demodulazione T. Simeri	5,165	Mutui L. 178/2002	Opere di completamento della vasca di accumulo dei rilasci idroelettrici sul torrente Simeri - Punto 3
Dipartimento Agricoltura	Consolidamento spalla dx traversa Tarsia	2,943	Mutui L. 178/2002	Interventi richiesti dal Servizio Dighe per ripristinare la capacità di invaso della traversa Tarsia sul fiume Crati - Punto 1 Linea a)
Totale Calabria		**8,108**		
PUGLIA				
Accantonamento		5,000	Mutui L. 178/2002	Accantonamento
Totale Puglia		**5,000**		
SARDEGNA				
C.B. dell'Oristanese	Riordino irriguo Distretti Zinnigas, Baratili, Pauli, Bingias Nord II lotto	6,800	Mutui L. 178/2002	Sostituzione della rete di distribuzione a canalette con rete tubata. Punto 1 linea d)
Totale Sardegna		**6,800**		
CAMPANIA				
C.B. Agro Sarnese - Nocerino	Irrigazione della Piana di Montoro e di Sarno S. Valentino Torio - Comprensorio di Montoro Inferiore 10° lotto	4,441	Mutui L. 178/2002	Completamento di schema irriguo già avviato - Punto 1 Linea b)
C.B. Velia per la Bonifica dell'Alento	Progetto Integrato Alento - utilizzazione ad uso promiscuo delle acque di Piano della Rocca - completamento schema idrico Alento - Rete irrigua II lotto	5,165	Mutui L. 178/2002	Attrezzamento delle zone terminali dell'impianto irriguo a valle dell'invaso di Piano della Rocca - Punto 1 linea b)
Accantonamento		6,072	Mutui L. 178/2002	Accantonamento
Totale Campania		**15,678**		

CONSORZI DI BONIFICA	LAVORI	IMPORTO (milioni di euro)	Fonti di finanziamento	Caratteristiche dell'intervento in relazione alla delibera CIPE n. 41/2002)
SICILIA				
C.B. 3 Agrigento	Interconnessione dei laghi "Prizzi - Gammauta - Castello" - Adduttore "San Carlo - Castello" per l'integrazione idrica del lago Castello con utilizzazione delle acque del fiume Sosio	21,588	Mutui L. 178/2002	Bisogna acquisire i dati dalla Regione
Sistema Lentini, Ogliastro, Sineto	Interconnessione sistemi idrici Salso - Spineto, Lentini e Ogliastro	3,928	Mutui L. 178/2002	Completamento finanziamento Ministero dell'Economia e delle Finanze
Totale Sicilia		**25,516**		
Accantonamento per maggiori occorrenze		**10,796**		
TOTALE		**71,898**		

03A05044

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2003.

Servizio sanitario nazionale - Ripartizione quota di parte corrente 2002. (Deliberazione n. 1/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 143, della predetta legge n. 662/1996, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministero della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'assegnazione annuale alle regioni e province autonome, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che detta tra l'altro disposizioni per la soppressione dei trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento della spesa sanitaria corrente ed in conto capitale;

Visto l'accordo dell'8 agosto 2001 nel quale si è convenuto, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di determinare la disponibilità complessiva e onnicomprensiva di risorse in 144.376 miliardi di lire (€ 74.563.981.262,94), da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2002 (punti 5 e 6) e di aggiungere una ulteriore quota di 2000 miliardi di lire (€ 1.032.913.798,18) per le finalità espresse nei punti 16 e 17 di detto accordo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 che definisce i livelli essenziali di assistenza;

Visto l'art. 52, comma 31, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) che aumenta di 5.000.000 euro annui le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale a decorrere dall'anno 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003 che individua nella proposta del Ministro della salute al CIPE la definizione del fabbisogno finanziario per il Servizio sanitario nazionale per ciascuna regione e provincia autonoma per l'anno 2002, le relative modalità di finanziamento, nonché gli opportuni riequilibri;

Viste le proprie delibere n. 64 del 2 agosto 2002, n. 103 del 29 novembre 2002, n. 117-118 e 119 del 19 dicembre 2002 con le quali, a valere sulle risorse 2002, è già stata assegnata alle regioni la complessiva somma di 210.178.193,13 euro per destinazioni vincolate;

Delibera:

A valere sulla residua disponibilità finanziaria del Servizio sanitario nazionale, parte corrente anno 2002, pari a 75.391.683.034,87 euro, vengono assegnati i seguenti importi:

73.911.497.798 euro alle regioni e province autonome, secondo quanto indicato nell'allegata tabella (allegato 1) che fa parte integrante della presente delibera;

105.874.000 euro alla Croce rossa italiana.

Resta accantonata la somma di 1.374.311.236,87 euro, in attesa di puntuali proposte da parte del Ministero della salute.

Roma, 31 gennaio 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 7 aprile 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 242

ALLEGATO 1

RIPARTIZIONE DELLE DISPONIBILITA' 2002 DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONI	IRAP	Add. IRPEF	Fabbisogno sanitario finanziato dal d.l.vo 56/2000	Fondo sanitario	TOTALE	IRAP + Addizionale + Fabbisogno finanziato da decreto leg.vo 56/2000 + FSN	Entrate proprie	Partecipazione regioni a statuto speciale	Mobilità 2000 tra le regioni	Riequilibrio	Fabbisogno TOTALE (comprensivo del riequilibrio)
	(1)	(2)	a	b	(3) = a+b	(4) = 1+2+3	(5)	(6)	(7)	(8)	(5) = 4+5+6+7+(8)
PIEMONTE	2.625.080.000	242.838.997	2.619.685.241		2.619.685.241	5.487.604.238	181.579.518		- 12.541.000	- 14.096.175	5.642.546.581
VALLE D'AOSTA	73.170.000	7.055.722			-	80.225.722	4.717.634	73.122.268	- 10.568.000		147.497.625
LOMBARDIA	7.876.220.000	576.880.586	2.674.448.771		2.674.448.771	11.127.549.357	374.565.877		319.205.000	98.126.811	11.919.447.045
BOLZANO	321.660.000	27.666.684			-	349.326.684	18.570.282	186.882.383	5.582.000		560.361.349
TRENTO	288.830.000	26.551.374			-	315.381.374	18.830.128	263.958.410	- 6.022.000		592.147.912
VENETO	2.934.190.000	244.753.806	2.314.377.900		2.314.377.900	5.493.321.706	204.272.538		97.923.000	11.411.115	5.806.928.359
FRIULI	683.240.000	67.817.288			-	751.057.288	51.600.454	801.243.448	21.455.000		1.625.356.190
LIGURIA	720.750.000	88.319.577	1.427.112.111		1.427.112.111	2.236.181.688	68.167.172		24.741.000	- 8.819.018	2.320.270.842
EMILIA ROMAGNA	2.811.190.000	247.075.545	2.124.972.636		2.124.972.636	5.183.238.181	186.860.619		196.867.000	- 10.764.511	5.556.201.289
TOSCANA	1.991.290.000	187.626.660	2.406.490.769		2.406.490.769	4.585.407.429	150.362.655		79.443.000	- 8.974.472	4.806.238.613
UMBRIA	331.390.000	38.662.958	713.372.204		713.372.204	1.083.425.162	36.981.176		14.631.000	- 2.069.959	1.132.967.379
MARCHE	725.400.000	70.380.578	1.045.273.805		1.045.273.805	1.841.054.383	62.448.318		- 21.003.000	13.736.721	1.896.236.421
LAZIO	3.329.200.000	276.744.606	2.784.242.183		2.784.242.183	6.390.186.789	176.251.835		- 35.874.018	81.841.375	6.612.405.982
ABRUZZO	414.670.000	48.745.737	1.136.672.381		1.136.672.381	1.600.088.118	45.137.419		8.025.000		1.653.250.536
MOLISE	33.590.000	10.613.967	370.460.672		370.460.672	414.664.640	14.075.453		- 13.735.000		415.005.093
CAMPANIA	1.211.520.000	167.884.770	5.250.901.671		5.250.901.671	6.630.306.441	177.363.055		- 246.667.000	333.055.824	6.894.058.320
PUGLIA	798.180.000	122.081.650	3.781.179.850		3.781.179.850	4.701.441.500	123.175.928		- 84.662.000	231.512.651	4.971.468.079
BASILICATA	46.070.000	18.127.953	670.544.761		670.544.761	734.742.714	18.393.497		- 56.371.000	16.790.530	713.555.741
CALABRIA	120.720.000	53.648.500	2.248.914.110		2.248.914.110	2.423.282.610	51.529.179		- 166.006.000	70.556.276	2.379.362.064
SICILIA	1.325.850.000	142.170.156		1.939.493.569	1.939.493.569	3.407.513.725	139.187.037	2.621.474.476	- 202.987.000	160.926.420	6.126.114.658
SARDEGNA	527.250.000	56.080.742		780.973.892	780.973.892	1.364.304.634	49.897.144	577.631.712	- 44.341.000	59.680.210	2.007.172.701
Bambino Gesù									132.905.018		132.905.018
TOTALE REGIONI e Bambino Gesù	**29.189.460.000**	**2.721.727.858**	**31.568.649.065**	**2.720.467.461**	**34.289.116.525**	**66.200.304.384**	**2.153.966.918**	**4.524.312.698**	-	**1.032.913.798**	**73.911.497.798**
Croce Rossa						105.874.000					105.874.000
Partecipazione regioni a statuto speciale e entrate proprie						6.678.279.616					
Totale ripartito						**72.984.458.000**					**74.017.371.798**
Riequilibrio						1.032.913.798					
Vincolate e altri enti da ripartire						474.623.554					474.623.554
obiettivi di P.S.N. da ripartire						1.109.865.876					1.109.865.876
TOTALE GENERALE						**75.601.861.228**					**75.601.861.228**

03A05045

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

DELIBERAZIONE 16 aprile 2003.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per i *referendum* popolari per l'abrogazione di disposizioni recate dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori e per l'abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto indetti per il giorno 15 giugno 2003.

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

a) visto l'art. 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103, che attribuisce alla Commissione il potere di disciplinare direttamente le Tribune; visto altresì il primo capoverso della medesima disposizione, che attribuisce alla Commissione il potere di formulare indirizzi generali rivolti alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

b) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

c) rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 85 dell'11 aprile 2003, è stato indetto per il giorno di domenica 15 giugno 2003 il referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 18, commi primo, secondo e terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108, e dell'art. 8 della legge 11 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, limitatamente alle parole e ai periodi indicati;

d) rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 85 dell'11 aprile 2003, è stato indetto per il giorno di domenica 15 giugno 2003 il referendum popolare per l'abrogazione della servitù di elettrodotto stabilita dall'art. 119 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché dall'art. 1056 del codice civile;

f) considerata la parziale sovrapposizione cronologica della campagna per le elezioni comunali e provinciali dei giorni 18 maggio, 25 maggio e 8 giugno 2003, nonché della campagna per le elezioni regionali dell'8 - giugno 2003, e della campagna per i *referendum* del 15 giugno successivo;

g) considerata l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e conoscenza su ciascun quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

h) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, adeguata conoscibilità al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla Rai;

i) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni referendarie del 15 giugno 2003 in materia di art. 18 dello statuto dei lavoratori e in materia di servitù coattiva di elettrodotto, e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, dei decreti del Presidente della Repubblica che indicono i *referendum*, sino a tutta la giornata di votazione.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti.

Art. 2.

Tipologia della programmazione Rai durante la campagna referendaria

1. Salve le disposizioni recate dalla delibera della Commissione relativa ai regolamenti per la campagna elettorale relativa alle elezioni comunali e provinciali del 18 maggio, 25 maggio e dell'8 giugno 2003, nonché, dalla delibera relativa alle elezioni regionali dell'8 giugno 2003, nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della Rai ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei referendum, di cui all'art. 4, commi 1 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto per il *referendum*. Essa si realizza mediante le tribune disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla Rai, di cui all'art. 5;

b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei *referendum*, di cui all'art. 4, commi 3 e 10,

della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei «contenitori» di cui all'art. 6;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei referendum, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) in tutte le altre tipologie di trasmissione non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari.

Art. 3.

Soggetti politici legittimati alle trasmissioni

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei referendum possono prendere parte:

a) il comitato promotore di ciascun quesito referendario. Se il medesimo quesito referendario è stato proposto da più comitati promotori, essi si alternano negli spazi relativi a tale quesito;

b) i gruppi parlamentari, anche se costituiti in un solo ramo del Parlamento, nonché le altre forze politiche che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto favorevole o contrario e che si siano esplicitamente dichiarati favorevoli o contrari al quesito referendario. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni ed ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, punto *c)*, devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro i cinque giorni non festivi successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari.

3. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera *c)*, ed il loro interesse obiettivo e specifico a ciascun quesito referendario sono valutati dalla Commissione, con la procedura di cui all'art. 9. Con le medesime modalità la Commissione valuta, in caso di dubbio, la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo.

Art. 4.

Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione

1. A partire dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di indizione dei referendum, la Rai cura l'illustrazione dei quesiti referendari, ed informa sulle modalità di votazione, sulla data e gli orari della consultazione. Tali programmi sono organizzati in modo da evitare ogni confusione con quelli riferiti alle elezioni regionali ed amministrative.

2. I programmi di cui al presente articolo realizzati con caratteristiche di spot autonomo sono trasmessi alla Commissione. Essa li valuta con le modalità di cui all'art. 9.

Art. 5.

Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica

1. La direzione delle tribune e servizi parlamentari della Rai predispone e trasmette in rete nazionale, a partire dal 15 maggio 2003, un ciclo di tribune riservate ai temi dei *referendum*, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'art. 3, comma 1, con le seguenti modalità:

a) i comitati promotori di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, sono invitati dalla Rai a prendere parte alle tribune, per illustrare le motivazioni dei relativi quesiti referendari e sostenere per essi l'indicazione di voto favorevole;

b) i gruppi parlamentari e le altre forze politiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, sono invitati dalla Rai a prendere parte alle tribune; la partecipazione non può aver luogo se non dopo che essi abbiano dichiarato, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari;

c) la Rai individua quali, tra i comitati di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, possono essere invitati a prendere parte alle tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito.

2. La Rai, previa comunicazione alla Commissione, può altresì invitare alle tribune soggetti, anche individuali, diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, qualora ciò sia giustificato dalla loro eccezionale rilevanza politica o sociale, ovvero sia necessario per assicurare parità effettiva alle opposte indicazioni di voto.

3. Le tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 maggio 2003 nonché nei giorni di sabato 7, domenica 8, lunedì 9, sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 giugno 2003.

4. Alle tribune di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in qualsivoglia consultazione. Nelle medesime tribune non possono essere utilizzati simboli o slogan che coincidano o che obiettivamente richiamino quelli utilizzati nelle competizioni elettorali, né può farsi altro riferimento alle competizioni elettorali in corso.

5. Qualora alle tribune di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che sostengono l'indicazione di voto favorevole deve intervenire in rappresentanza di un comitato promotore.

6. Le tribune di cui al presente articolo sono programmate sulle tre reti televisive e radiofoniche nelle varie fasce orarie di largo ascolto. Quelle trasmesse per radio potranno avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune. L'eventuale rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti ad intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante: nelle relative trasmissioni è fatta menzione della rinuncia. Le tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di Roma, e possono essere registrate, purché la registrazione sia effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla tribuna.

7. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione delle tribune e servizi parlamentari della Rai, che riferisce alla Commissione di vigilanza tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. La Commissione decide con le modalità di cui all'art. 9.

8. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle tribune, eventualmente disposte dalla Rai, si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1, in quanto applicabile, 2, 3 e 4.

Art. 6.

Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del presente provvedimento, ha luogo in rete nazionale negli appositi «contenitori», non prima di lunedì 26 maggio 2003.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti dai medesimi soggetti di cui all'art. 3 del presente provvedimento. Nella richiesta, rivolta alla Rai entro il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'art. 3, essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto a ciascuno dei quesiti referendari per i quali richiedono i messaggi;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se ed in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale, ed il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario cui è riferita la domanda.

3. Nei cinque giorni successivi al termine per la presentazione delle richieste di cui al comma 2, la Rai determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto, tenendo conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. In rapporto al numero complessivo di richieste pervenute, la Rai può altresì stabilire un numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario è trasmesso alla Commissione ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; la Commissione si esprime con le modalità di cui all'art. 9.

4. Gli spazi disponibili in ciascun «contenitore» sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al relativo quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione ad un quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo «contenitore», ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

5. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4. Possono altresì applicarsi quelle di cui all'art. 5, comma 2, limitatamente all'esigenza di assicurare la parità tra le indicazioni di voto, qualora tale esigenza non possa essere soddisfatta in altro modo. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 7.

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza e della obiettività.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orientamento sui quesiti referendari ai conduttori o alla testata.

Art. 8.

Programmi dell'accesso

1. I programmi nazionali e regionali dell'accesso sono soggetti alla medesima disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, anche ove siano riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata.

Art. 9.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il presidente della Commissione parlamentare, sentito l'ufficio di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.

Art. 10.

Responsabilità del consiglio d'amministrazione e del direttore generale della Rai

1. Il consiglio d'amministrazione ed il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune, essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

Art. 11.

Pubblicità del provvedimento

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2003

Il presidente: PETRUCCIOLI

03A05277

DELIBERAZIONE 16 aprile 2003.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla campagna elettorale per le elezioni suppletive nel collegio senatoriale n. 21 della regione Lazio (Marino-Colleferro-Frascati).

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»:

a) tenuto conto che con decreto del Presidente della Repubblica del 15 aprile 2003, sono stati convocati per il 22 giugno 2003 i comizi elettorali per l'elezione suppletiva di un senatore nel collegio n. 21 della regione Lazio (Marino-Colleferro-Frascati);

b) visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533;

c) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la programmazione politica;

d) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, adeguata conoscibilità al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla RAI;

e) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone:

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito.

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono all'elezione suppletiva indetta nel collegio senatoriale n. 21 della regione Lazio (Marino-Colleferro-Frascati) per il 22 giugno 2003 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata nel territorio della regione Lazio. Esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento della consultazione elettorale.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali amministrative, regionali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Art. 2.

Tipologia della programmazione regionale RAI durante la campagna elettorale nella regione Lazio

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva irradiata nella regione Lazio ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'art. 6 e le eventuali trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla rete regionale RAI del Lazio di cui all'art. 4;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'art. 5;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrati ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) in tutte le altre tipologie di trasmissione irradiate nella regione Lazio non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo e del Parlamento ovvero della giunta e del consiglio regionale del Lazio, e non possono essere trattati temi di rilevanza politica ed elettorale.

2. L'eventuale assenza delle tribune dalla programmazione radiotelevisiva, da qualsiasi motivo determinata, non esclude per la RAI l'obbligo di realizzare comunque trasmissioni di comunicazione politica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 4, e 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 3.

Responsabilità delle trasmissioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la responsabilità delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, deve essere ricondotta a quelle di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, quando in esse siano presenti candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo e del Parlamento ovvero della giunta e del consiglio regionale del Lazio e degli enti locali il cui territorio ricade in quello del collegio senatoriale n. 21 della regione Lazio.

2. La riconduzione di singole trasmissioni sotto la responsabilità di un direttore di testata non è da sola condizione sufficiente ad attribuire loro la natura di trasmissioni rientranti nella categoria di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d).*

3. La riconduzione sotto la responsabilità di un direttore di testata di singole trasmissioni che abitualmente non sono soggette a tale responsabilità deve essere comunicata, assieme alle ragioni di tale scelta, alla Commissione, che entro quarantotto ore dalla comunicazione può non approvarla. Trascorso tale termine la proposta di riconduzione si intende approvata.

Art. 4.

Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma nella regione Lazio trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) nei confronti delle forze politiche che abbiano eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani nel Parlamento europeo;

c) il gruppo Misto della Camera dei Deputati ed il gruppo Misto del Senato della Repubblica. I rispettivi Presidenti individuano, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti *a)* e *b)*, che di volta in volta rappresenteranno ciascun gruppo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripartito per l'ottanta per cento per i soggetti di cui alla lettera *a)*, in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, per il dieci per cento ai soggetti di cui alla lettera *b)* e per il dieci per cento ai soggetti di cui alla lettera *c)*, in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti nei confronti dei candidati ed il tempo disponibile è ripartito tra di essi in modo paritario.

5. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili il principio di pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di esse abbia analoghe possibilità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante partecipazione di giornalisti che rivolgano domande ai partecipanti.

6. In ogni caso la ripartizione di spazi di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo settimanale di programmazione.

7. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 5.

Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'art. 2, comma 1, del presente provvedimento, ha luogo in rete regionale in appositi contenitori.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti dai medesimi soggetti di cui all'art. 4 del presente provvedimento.

3. Entro il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, la RAI comunica alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'art. 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2, beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta la quale:

a) è presentata alla sede regionale della RAI nella regione Lazio entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

c) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi gratuitamente delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.

5. La RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori. Per giustificati motivi i termini indicati nel presente articolo possono essere modificati o derogati dalla Commissione. Il soggetto avente diritto che, per fatto non dipendente dalla RAI, non fruisce dello spazio ad esso assegnato non può recuperare tale spazio nei contenitori trasmessi successivamente. La mancata fruizione di tali spazi non pregiudica la facoltà degli altri soggetti aventi diritto di beneficiare degli spazi a loro assegnati, anche nel medesimo contenitore, ma non comporta l'aumento del tempo a loro originariamente assegnato.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 6.

Tribune elettorali

1. In riferimento alle elezioni suppletive del 27 ottobre 2002, la RAI organizza e trasmette nella regione Lazio Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 4, comma 2.

3. Le tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, partecipano unicamente i candidati.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 4 commi 3, 4, 5, 6 e 7.

5. Le tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla trasmissione criteri di ponderazione.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

8. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattrore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente a tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto di partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni di cui all'art. 10.

11. Le trasmissioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 4 e 5, sono sospese nei giorni 24, 25 e 26 maggio e 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22 e 23 giugno 2003.

Art. 7.

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, ai criteri dell'imparzialità, dell'indipendenza e della obiettività, di tutela del pluralismo, e dell'apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orientamento ai conduttori o alla testata, che la presenza di candidati sia limitata all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, e che nei notiziari propriamente detti non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*.

Art. 8.

Programmi dell'accesso e Tribune tematiche regionali

1. La programmazione dell'accesso regionale nella regione Lazio è soggetta per il periodo di vigenza del presente provvedimento, alla disciplina di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*.

2. Le tribune tematiche regionali della regione Lazio sono sospese nel periodo compreso tra il secondo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, ed il giorno successivo alla data delle relative elezioni.

Art. 9.

Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle candidature

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dall'approvazione del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette nella regione Lazio una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione e la sottoscrizione delle candidature. Nei trenta giorni precedenti di voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche della consultazione, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari o tribune.

Art. 10.

Comunicazioni e consultazione alla Commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il presidente della Commissione, sentito l'ufficio di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.

Art. 11.

Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale della RAI

1. Il consiglio di amministrazione ed il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

Art. 12.

Pubblicità del provvedimento

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2003

Il presidente: PETRUCCIOLI

03A05278

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 marzo 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalla disposizione di legge citata in nota;

Dispone

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova il giorno 20 marzo 2003.

Motivazioni:

la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che il giorno 20 marzo gli uffici del Pubblico registro automobilistico di Padova sono rimasti chiusi per l'intera giornata causa sciopero.

La proposta di mancato funzionamento è pervenuta dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia, con foglio protocollo n. 582/Segr. del 20 marzo 2003.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 28 marzo 2003

Il direttore regionale: MICELI

03A05025

PROVVEDIMENTO 31 marzo 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ferrara nel giorno 21 marzo 2003, così come autorizzato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazioni.

Il P.R.A. di Ferrara, il giorno 21 marzo 2003, causa sciopero del personale, gli sportelli al pubblico sono rimasti chiusi per tutta la durata dell'orario.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772 /UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7 comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 31 marzo 2003

Il direttore regionale: ROSSI

03A05026

PROVVEDIMENTO 11 aprile 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di La Spezia nel giorno 20 marzo 2003.

Motivazioni.

L'Ufficio locale di La Spezia ha comunicato con nota 12137 del 20 marzo 2003, la chiusura al pubblico nel giorno 20 marzo 2003, dalle ore 10 alle ore 12, a causa della massiccia adesione del personale allo sciopero indetto dalle OO.SS. nello stesso giorno.

Il Garante del contribuente, con nota n. 1206 dell'11 aprile 2003, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 11 aprile 2003

Il direttore regionale: VIOLA

03A05205

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 8 aprile 2003.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione del consiglio e del presidente della giunta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione autonoma Valle d'Aosta fissate per il giorno 8 giugno 2003. (Deliberazione n. 80/03/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 aprile 2003;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario»;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante «Legge elettorale regionale», e successive modifiche e integrazioni;

Rilevato che con decreto del Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia del 18 marzo 2003, n. 68/Pres. sono state fissate per il giorno 8 giugno 2003 le elezioni del presidente della regione e del consiglio regionale;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo statuto speciale per la regione autonoma Valle d'Aosta, e successive modificazioni;

Vista la legge della regione Valle d'Aosta 12 gennaio 1993, n. 3, recante «Norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta», e successive modificazioni;

Rilevato che con decreto del presidente della regione autonoma Valle d'Aosta del 12 febbraio 2003, n. 98 sono state fissate per il giorno 8 giugno 2003 le elezioni del Consiglio regionale;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione del Consiglio e del presidente della giunta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e per l'elezione del Consiglio e del presidente della giunta della regione autonoma Valle d'Aosta, fissate per il giorno 8 giugno 2003, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2.

Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel consiglio regionale da rinnovare;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) le coalizioni che presentano un candidato alla presidenza della regione;

b) le forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale, in circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell'elettorato regionale;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 3.

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica privata nazionale e locale, dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera *a)*, tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera *b)*, in modo paritario;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per metà, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera *a)*, e per l'altra metà, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II, lettere *b)* e *c)*.

2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche e televisive locali, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

3. Ai programmi di comunicazione politica sui temi delle consultazioni elettorali di cui all'art. 1, comma 1, della presente delibera, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Capo II

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 4.

Messaggi politici auto gestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 5.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera *b)*; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 14-15,59; terza fascia 22-23,59; quarta fascia 9-10,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 6.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei

messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/ER, reso disponibile nel sito Web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/ER, reso disponibile sul predetto sito Web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti e la durata dei messaggi. A tale fine, può essere anche utilizzato il modello MAG/03/ER, reso disponibile sul predetto sito Web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 7.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo III

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI LOCALI

Art. 8.

Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi hanno altresì facoltà di diffondere, ai medesimi fini, messaggi politici autogestiti a pagamento.

2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla prevista diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

Art. 9.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 8, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera *b)*; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 12-14,59; terza fascia 21-23,59; quarta fascia7-8,59; quinta fascia 15-17,59; sesta fascia 9-11,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 10.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all'art. 8, comma 1,osservano le seguenti modalità stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione poli-

tica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

e) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito a pagamento» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 11.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, il modello MAG/1/ER, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, il modello MAP/l/ER, resi disponibili nel sito Web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa sinteticamente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, il modello MAG/2/ER, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, il modello MAP/2/ER, resi disponibili nel predetto sito Web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e al competente Comitato regionale per le comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, il modello MAG/03/ER, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, il modello MAP/3/ER, resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12.

Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2003.

Art. 13.

Sorteggi e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso Comitato.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo IV

PROGRAMMI DI INFORMAZIONE NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

Art. 14.

Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione relativa alla campagna elettorale in corso, i programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in

quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca. La presenza delle persone suindicate è vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti;

b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera *a)*, questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto e obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera *a)*. Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori.

Capo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 15.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali, comunque denominati, sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dai capi primo e secondo del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 16.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo, terzo e quarto del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 17.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 18.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendono diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di tele-

fono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute, ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali, le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o, comunque, di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi, ai fini del presente atto, le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 19.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata e devono recare la dicitura «messaggio politico elettorale» con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 20.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 21

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 22.

Compiti del Comitato regionale per le comunicazioni

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni assolve nell'ambito territoriale di competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 23 del presente provvedimento.

Art. 23.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.

4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommari e di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa.

6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dal competente Comitato regionale per le comunicazioni che formula le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 8.

7. Il gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1, sentito il competente Comitato di cui al comma 6, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del Comitato stesso, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. Il Comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato art. 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

9. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

10. L'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni collabora, a richiesta, con il Comitato regionale per le comunicazioni.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni delle legge medesima non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la responsabilità.

Art. 24.

Ambito territoriale di applicazione

1. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio di Regioni non interessate dalle consultazioni elettorali di cui all'art. 1, comma 1, della presente delibera.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne per le elezioni regionali di cui all'art. 1, comma 1, della presente delibera, con altre consultazioni elettorali comunali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

3. Restano applicabili le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 di cui alla delibera n. 200/00/CSP riguardo alla comunicazione politica e alla parità di accesso ai mezzi di informazione che non attengono alla campagna per le elezioni regionali di cui all'art. 1, comma 1, della presente delibera.

4. Nei giorni di votazione e in quelli precedenti del 24, 25, 26 maggio e 7, 8, 9 giugno 2003, la trasmissione dei programmi di comunicazione politica o dei messaggi politici autogestiti è, in ogni caso, sospesa sulle emittenti radiofoniche e televisive private nazionali, in considerazione della consistenza del corpo elettorale interessato dalle campagne relative a tutte le consultazioni in atto.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 8 aprile 2003

Il presidente: CHELI

03A05037

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 18 aprile 2003.

Progressiva estensione, in regime di obbligatorietà, del modello unico informatico a tutti i distretti notarili relativamente agli atti di compravendita di immobili.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

E

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto tra l'altro gli articoli 3-*bis,* 3-*ter* e 3-*sexies* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, predisposto ai sensi dell'art. 3-*sexies* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernenti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari;

Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, recante disposizioni in materia di dati particolari da parte di soggetti pubblici;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, e successive modifiche, recante modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto 10 marzo 1995 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante l'approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione, nonché le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Visto il decreto direttoriale 13 dicembre 2000 che approva il modello unico informatico, le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati e per il pagamento telematico dei tributi dovuti in relazione all'esecuzione degli adempimenti in materia di atti immobiliari;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante le nuove modalità di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62 e 63, 64 e 65 del decreto legislativo n. 300/1999, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le disposizioni in materia di statuto di diritti del contribuente;

Visto il decreto direttoriale 12 dicembre 2001 emanato congiuntamente dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia del territorio e dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia con cui è stato attivato, relativamente agli atti di compravendita di immobili, il servizio telematico in regime di obbligatorietà dal 1° maggio 2002, per i notai che operano nei distretti notarili di Avellino e Sant'Angelo de' Lombardi, Bergamo, Perugia, Viterbo e Rieti e in regime di facoltatività per i notai che operano sull'intero territorio nazionale, sempre che siano stati attivati gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti per i relativi distretti;

Visto il decreto direttoriale 1° agosto 2002 emanato congiuntamente dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia del territorio e dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia con cui è stato esteso, relativamente agli atti di compravendita di immobili, il servizio telematico in regime di obbligatorietà dal 1° ottobre 2002 per i notai che operano nei distretti notarili di Bologna, Forlì, Ravenna, Rimini, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e Terni e dal 15 novembre 2002 per i notai che operano nei distretti notarili di Benevento, Caserta, Campobasso, Isernia, Brescia, Cremona, Mantova, Sondrio, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, nonché in regime di facoltatività ad altre tipologie di atti per i notai che operano sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto direttoriale 11 novembre 2002 emanato congiuntamente dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia del territorio e dalla Direzione generale della giustizia civile del Ministero della giustizia con cui è stato prorogato a data da definirsi con successivo decreto direttoriale l'obbligo della procedura telematica per gli atti di compravendita di immobili per i notai che operano nel distretto notarile riunito di Campobasso, Isernia e Larino, a causa degli eventi sismici;

Considerato che occorre fissare la progressiva attivazione del servizio telematico relativo agli atti immobiliari, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di atti, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;

Considerato che dal 12 settembre 2002 il Consiglio nazionale del notariato è diventato autorità di certificazione dei notai italiani ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e che, come tale, risulta regolarmente iscritto nell'elenco dei certificatori dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (A.I.P.A.);

Ravvisata la necessità di estendere ai notai degli altri distretti notarili l'utilizzo del servizio telematico, relativamente agli atti di compravendita di immobili, in regime di obbligatorietà;

Decretano:

Art. 1.

1. A partire dalla data del 1° maggio 2003 i notai che operano nei distretti notarili di Genova e Chiavari; Imperia e Sanremo; La Spezia; Savona; Ferrara; Cagliari, Lanusei e Oristano; Sassari, Nuoro e Tempio Pausania; Belluno; Padova; Rovigo; Treviso; Venezia; Verona; Vicenza e Bassano del Grappa; devono utilizzare le procedure telematiche per gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla medesima data.

2. A partire dalla data del 15 giugno 2003 i notai che operano nei distretti notarili di Alessandria, Acqui Terme e Tortona; Asti; Biella; Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo; Ivrea; Novara, Vercelli e Casale Monferrato; Torino e Pinerolo; Verbania; Aosta; Ancona; Ascoli Piceno e Fermo; Macerata e Camerino; Pesaro e Urbino; Chieti, Lanciano e Vasto; L'Aquila, Sulmona e Avezzano; Teramo e Pescara; devono utilizzare le procedure telematiche per gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla medesima data.

3. A partire dalla data del 1° ottobre 2003 i notai che operano nei distretti notarili di Matera; Potenza, Lagonegro e Melfi; Bari; Brindisi; Foggia e Lucera; Lecce; Taranto; Trani; Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia; Cosenza, Rossano, Paola e Castrovillari; Palmi; Reggio Calabria e Locri; Agrigento e

Sciacca; Caltagirone; Caltanissetta e Gela; Catania; Enna e Nicosia; Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta; Palermo; Ragusa e Modica; Siracusa; Termini Imerese; Trapani e Marsala; devono utilizzare le procedure telematiche per gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla medesima data.

4. A partire dalla data del 1º novembre 2003 i notai che operano nei distretti notarili di Como e Lecco; Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese; Pavia, Vigevano e Voghera; Ariano Irpino; Napoli, Torre Annunziata e Nola; Salerno, Nocera Inf., Vallo di Lucania e Sala Consilina; devono utilizzare le procedure telematiche per gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla medesima data.

5. A partire dalla data del 1º dicembre 2003 i notai che operano nei distretti notarili di Gorizia; Pordenone; Trieste; Udine e Tolmezzo; Bolzano; Trento e Rovereto; Cassino; Frosinone; Latina; Roma, Velletri e Civitavecchia; Campobasso, Isernia e Larino; devono utilizzare le procedure telematiche per gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla medesima data.

6. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano per gli atti relativi ad immobili ubicati nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

Art. 2.

1. A partire dalla data del 1º maggio 2003, i notai possono utilizzare, applicata al modello unico informatico, la firma digitale rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato in qualità di autorità di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, per il calcolo del codice di autenticazione di cui all'art. 7, comma 1, del decreto direttoriale 13 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2003

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il direttore dell'Agenzia delle entrate
FERRARA

Il direttore generale della Giustizia civile del Ministero della giustizia
MELE

03A05270

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 10 aprile 2003.

Modifiche ai provvedimenti ISVAP n. 1059 G. del 4 dicembre 1998 e n. 1207 G. del 6 luglio 1999. (Provvedimento n. 2184).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, che attribuisce all'ISVAP il potere di emanare provvedimenti per le integrazioni, gli aggiornamenti e le istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo di quanto disciplinato dal decreto stesso, per le informazioni più dettagliate nonché per la documentazione necessaria alle proprie funzioni istituzionali;

Ritenuta la necessità di razionalizzare i flussi informativi e la relativa documentazione in materia di bilanci e relazioni semestrali;

Dispone:

Art. 1.

1. Al provvedimento ISVAP del 4 dicembre 1998, n. 1059 G. sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

l'art. 9, è sostituito dal seguente:

«1. Le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione trasmettono all'ISVAP il bilancio e l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 82 del decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 173, in due copie. Le

medesime imprese trasmettono altresì la modulistica di vigilanza di cui all'art. 1 del presente provvedimento in tre copie. Un esemplare dei documenti da trasmettere all'ISVAP deve essere sottoscritto in originale e recare la prova dell'avvenuto deposito, ai sensi dell'art. 12 del suddetto decreto legislativo n. 173/1997».

Art. 2.

1. Al provvedimento ISVAP del 6 luglio 1999, n. 1207 G. sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

l'art. 13, punto 4, è sostituito dal seguente:

«4. Le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione trasmettono all'ISVAP la relazione semestrale e la relazione semestrale consolidata in due copie. Un esemplare delle relazioni da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale dal rappresentante legale dell'impresa. Un esemplare dei documenti di cui agli articoli 8 e 9 da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale rispettivamente dal rappresentante della società di revisione e dai componenti del collegio sindacale».

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dal bilancio 2002 e dal primo semestre dell'esercizio 2003 per le relazioni semestrali.

Art. 3.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2003

Il presidente: GIANNINI

03A05116

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del Consolato onorario in Szeged (Ungheria)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Szeged (Ungheria) un Consolato onorario posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Budapest con la seguente circoscrizione territoriale: le contee di Csongràd, Bàcs-Kiskun e Békés.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A05150

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Cracovia (Polonia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

La signora Anna Boczar-Trzeciak, Console onorario il Cracovia (Polonia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Varsavia degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Varsavia delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Varsavia dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Varsavia degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufraugio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Varsavia);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

h) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione e di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A05151

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Yonkers (Stati Uniti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il signor Stephen E.B. Acunto, Agente consolare onorario in Yonkers (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in New York degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2. Ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in New York delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

3. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in New York dei testamenti formati a bordo di navi e aeromobili nazionali e stranieri;

4. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in New York di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. Emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) e vidimazioni;

7. Rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in New York;

8. Effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

9. Tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A05152

Istituzione del Consolato generale d'Italia in Lagos (Nigeria)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

È istituito in Lagos (Nigeria) un Consolato generale d'Italia con il seguente organico:

Capo di Consolato generale;

Console/vice Console;

un commissario aggiunto amministrativo (posizione economica C2);

due unità di vice commissario amministrativo-contabile/vice commissario economico-finanziario e commerciale (posizione economica C1);

un cancelliere amministrativo / cancelliere contabile / cancelliere economico-finanziario (posizione economica B3);

due unità di assistente amministrativo (posizione economica B2).

Art. 2.

È soppressa la sezione distaccata dell'Ambasciata d'Italia in Abuja operante in Lagos.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia in Lagos è così determinata: Abia, Adamawa, Akwa Ibom, Anambra, Bauchi, Bayelsa, Benue, Borno, Cross River, Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, Enugu, Gombe, Imo, Jigawa, Kebbi, Kogi, Kwara, Lagos, Nassarawa, Ogun, Ondo, Osun, Oyo, Rivers, Sokoto, Taraba, Yobe, Zamfara e la Repubblica del Benin.

(Omissis)

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto a far data dal 1° settembre 2002 e sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza.

Roma, 7 novembre 2002

Il Ministro degli affari esteri
BERLUSCONI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

03A05202

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla promozione e sulla reciproca protezione degli investimenti, firmato a Roma il 9 aprile 1996.

Il giorno 7 luglio 1997 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla promozione e sulla reciproca protezione degli investimenti, firmato a Roma il 9 aprile 1996, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 1° luglio 1997, n. 223.

In conformità all'art. 13, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 7 luglio 1997.

03A05203

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 22 aprile 2003

Dollaro USA	1,0971
Yen giapponese	131,37
Corona danese	7,4255
Lira Sterlina	0,69610
Corona svedese	9,1410
Franco svizzero	1,5058
Corona islandese	83,17
Corona norvegese	7,8475
Lev bulgaro	1,9467
Lira cipriota	0,58799
Corona ceca	31,681
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,24
Litas lituano	3,4531
Lat lettone	0,6342
Lira maltese	0,4255
Zloty polacco	4,2690
Leu romeno	36737
Tallero sloveno	232,4776
Corona slovacca	41,006
Lira turca	1756000
Dollaro australiano	1,7659
Dollaro canadese	1,5904
Dollaro di Hong Kong	8,5570
Dollaro neozelandese	1,9565
Dollaro di Singapore	1,9459
Won sudcoreano	1341,75
Rand sudafricano	8,2919

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A05337

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia della S. Croce, in Scilla

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 2003, viene estinta la Parrocchia della S. Croce, con sede in Scilla, frazione Favazzina (Reggio Calabria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A05053

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia S. Giovanni Battista, in Livorno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 2003, viene estinta la Parrocchia S. Giovanni Battista, in Livorno.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dalla data di iscrizione del provvedimento stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A05054

Assunzione della nuova denominazione della fondazione «Caritas Diocesana», in Bolzano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 2003, la fondazione «Caritas Diocesana», ha assunto la nuova denominazione di «Caritas Diozese Bozen-Brixen» - «Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone» - «Caritas Diozeja Balsan-Porsenù», sempre con sede in Bolzano.

03A05055

Assunzione della nuova denominazione del Collegio Pontificio Francese, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 2003, il Collegio Pontificio Francese, con sede in Roma, ha assunto la nuova denominazione «Pontificio Seminario Francese», sempre con sede in Roma.

03A05056

Assunzione della nuova denominazione della Parrocchia dei Santi Gregorio e Marina, in Castel Ritaldi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 2003, la Parrocchia dei Santi Gregorio e Marina, con sede in Castel Rinaldi (Perugia) ha assunto la denominazione di «Parocchia di San Gregorio in Nido», sempre con sede in Castel Ritaldi (Perugia).

03A05057

Riconoscimento della personalità giuridica civile dell'associazione pubblica di fedeli «Domus Juventutis», in Piana degli Albanesi.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica civile all'associazione pubblica di fedeli «Domus Juventutis», con sede in Piana degli Albanesi (Palermo).

03A05058

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione delle Figlie di Maria Immacolata d'Agen (Marianiste), in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla casa generalizia della Congregazione delle Figlie di Maria Immacolata d'Agen (Marianiste), con sede in Roma.

03A05059

Riconoscimento della personalità giuridica al Monastero Santa Maria, in Frisanco

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica al Monastero Santa Maria, con sede in Frisanco (Pordenone), frazione Poffabro.

03A05060

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Fondo comunitario per il tabacco. Regolamento (CE) n. 2182/2002 della Commissione del 6 dicembre 2002 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in relazione al Fondo comunitario per il tabacco.

Si informano i produttori di tabacco che hanno aderito nel corso dell'anno 2002 al programma di riscatto delle quote che possono accedere ai sensi del Regolamento (CE) a 2182/2002, al contributo per investimenti connessi alla riconversione produttiva. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ha provveduto ad inviare a ciascuno dei potenziali beneficiari lettera raccomandata contenente le modalità di accesso al suddetto contributo. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per le ore 14 del 16 maggio 2003.

Sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole e forestali, all'indirizzo www.politicheagricole.it è pubblicato l'elenco dei potenziali beneficiari e il facsimile della domanda di contributo.

03A05269

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'imissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Forgenac»

Estratto decreto n. 109 del 4 aprile 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FORGENAC, anche nelle forme e confezioni: «5% gocce orali, soluzione» 1 flacone contagocce 15 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Formenti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43, c.a.p. 20149, Italia, codice fiscale n. 00738390152.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «5% gocce orali, soluzione» 1 flacone contagocce 15 ml - A.I.C. n. 023828092 (in base 10), 0QR5MW (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Montefarmaco S.p.a. stabilimento sito in Pero (tutte).

Composizione 100 ml.

Principio attivo: diclofenac 4,65 g.

Eccipienti: colina soluzione al 50% 3,82 g; etanolo 25,6 g; glicerolo 30,0 g; potassio acesulfame 6,0 g; olio di ricino idrogeno 40-Poliossilato 1 g; aroma menta 1 g; aroma pesca 5,2 g; aroma purificata Q.B.A 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: malattie reumatiche a localizzazione articolare: artrite reumatoide, osteoartosi.

Malattie reumatiche a localizzazione extra-articolare: periartiti, borsiti, tendiniti, miositi, lombosciatalgie, flogosi ed edemi di origine post-traumatica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05197

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica reidratante con glucosio e calcio gluconato».

Estratto decreto n. 110 del 4 aprile 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CALCIO GLUCONATO, nelle forme e confezioni: «soluzione per infusione endovenosa» sacca 1 litro, «soluzione per infusione endovenosa» sacca 2 litri, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monteroni D'Arbia - Siena, via Cassia Nord, 3, c.a.p. 53014, Italia, codice fiscale n. 00050110527.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «soluzione per infusione endovenosa» sacca 1 litro - A.I.C. n. 033762016/G (in base 10), 106BR0 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l. - via Cassia Nord, 3 - Monterone d'Arbia (Siena) (Tutte le fasi).

Composizione: 1000 ml contengono:

principi attivi: sodio cloruro 3,38 g, potassio acetato 1,96 g, potassio fosfato bibasico anidro 0,69 g, magnesio solfato 0,98 g, calcio gluconato 0,71 g, glucosio monoidrato 55,0 g (o glucosio anidro 50,0 g) [mEq/l: (Na^+) 58: (K^+) 28; (Ca^{++}) 3,2; (Mg^{++}) 8: (Cl^-) 58: ($HPO_4^{-\ -}$) 8: (SO_4) 8: (Acetato come HCO_3^-) 20: (Gluconato come HCO_3^-) 3,2] - [mMol/l : ($C_6\ H_{12}\ 0_6$ - H_20) 277,5] - [Osmolarità teorico: mOsm/l 458]

pH compreso tra 5,0 e 6,0.

Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili.

Confezione: «soluzione per infusione endovenosa» sacca 2 litri.

A.I.C. n. 033762028/G (in base 10), 106BRD (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa.

Casse: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l. - via Cassia Nord, 3 - Monterone d'Arbia (Siena) (Tutte le fasi).

Composizione: 1000 ml contengono:

principi attivi: sodio cloruro 3,38 g, potassio acetato 1,96 g, potassio fosfato bibasico anidro 0,69 g, magnesio solfato 0,98 g, calcio gluconato 0,71 g, glucosio monoidrato 55,0 g (o glucosio anidro 50,0 g) [mEq/l: (Na^+) 58: (K^+) 28: (Ca^+) 3,2: (Mg^{++}) 8: (CL^-) 58: ($HPO_4^{-\ -}$) 8 : (SO_4) 8; (Acetato come HCO_3^-) 20: (gluconato come HCO_3^-) 3,2] - [mMol/l: ($C_6\ H_{12}\ 0_6$ - H_20) 277,5] - [Osmolarità teorica: mOsm/l 458]

pH compreso tra 5,0 e 6,0.

Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: e integrazione dei fluidi e di elettroliti in situazioni in cui sia necessario assicurare un apporto calorico. trattamento degli stati lievi di acidosi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05196

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Pentasa».

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 188 del 4 aprile 2003

Specialità medicinale: PENTASA.

Società Ferring S.p.a., via Senigallia, 18/2 - 20161 Milano.

Confezioni:

«2 g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 100/ml, A.I.C. n. 027130032;

«4 g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 100/ml, A.I.C. n. 027130044;

«500 mg compresse a rilascio modificato» 50 compresse, A.I.C. n. 027130071;

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità PENTASA, «2 g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 100/ml, A.I.C. n. 027130032; PENTASA, «4 g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 100/ml, A.I.C. n. 027130044; PENTASA, «500 mg compresse a rilascio modificato» 50 compresse, A.I.C. n. 027130071, prodotti anteriormente all'11 ottobre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 284 del 14 giugno 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 9 aprile 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05195

Rettifica al decreto 17 dicembre 2002 relativo alla specialità medicinale «Quidronax»

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 181 del 31 marzo 2003

Società GNR S.p.a., via Europa, 35 - 20053 Muggiò (Milano).

Specialità medicinale: QUIDRONAX, «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale, A.I.C. n. 035030030.

Il decreto A.I.C. n. 600 del 17 dicembre 2002, è rettificato nella composizione del principio attivo della confezione in oggetto, così come segue:

da:

composizione: ogni fiala da 3,3 ml contiene:

principio attivo: clodronato tetraidrato 125 mg pari a disodio clodronato 100 mg;

a:

composizione: ogni fiala da 3,3 ml contiene:

principio attivo: disodio clodronato tetraidrato 125 mg pari a disodio clodronato 100 mg.

03A05194

Comunicato concernente la lista dei materiali specifici a rischio encefalopatie spongiformi trasmissibili che non possono entrare nella produzione e composizione dei cosmetici.

Conformemente a quanto previsto nell'art. 3 del decreto ministeriale 7 marzo 2003, recante l'attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee 2003/1/CE, che aggiorna gli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, si riporta, in allegato *A*, la lista attuale dei materiali specifici a rischio, di cui all'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1494/2002 della Commissione del 21 agosto 2002, che nel rispetto del sopra riferito decreto ministeriale, non possono entrare nella produzione e nella composizione dei prodotti cosmetici.

Successive variazioni saranno rese note con le medesime modalità.

ALLEGATO *A*

ESTRATTO DELL'ALLEGATO XI DEL REGOLAMENTO CE N. 999/2001 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO, DA ULTIMO MODIFICATO DAL REGOLAMENTO (CE) N.1494/2002 DELLA COMMISSIONE DEL 21 AGOSTO 2002

Omissis;

a) I seguenti tessuti vengono definiti materiale specifico a rischio:

i) il cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille, la colonna vertebrale escluse le vertebre della coda e le apofisi trasverse delle vertebre lombari e toraciche e delle ali del sacro, ma includendo i gangli spinali e il midollo spinale dei bovini di età superiore a dodici mesi, nonché gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età;

ii) cranio, compresi encefalo e occhi, tonsille e midollo spinale di ovini e caprini di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente nonché milza di ovini e caprini di tutte le età.

b) Oltre al materiale specifico a rischio elencato al punto 1, lettera *a)*, i tessuti menzionati in appresso devono essere definiti materiale specifico a rischio nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché in Portogallo, eccettuata la regione autonoma delle Azzorre:

i) intera testa, lingua esclusa, compresi encefalo, occhi, gangli trigeminali e tonsille; timo; milza e midollo spinale di bovini di età superiore a sei mesi nonché intestini dal duodeno al retto di bovini di tutte le età;

ii) colonna vertebrale, inclusi i gangli spinali di bovini di età superiore a trenta mesi.».

(Omissis).

03A05199

COMUNE DI ALIMENA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Alimena (provincia di Palermo) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Confermare, per l'anno 2003, per l'imposta comunale sugli immobili l'aliquota del 4 per mille, per tutti i tipi di immobili, già in vigore nell'anno 2002.

Dare atto che le esenzioni, le riduzioni e le detrazioni sono quelle espressamente previste dal decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche ed integrazioni.

(Omissis).

03A04721

COMUNE DI ALLUVIONI CAMBIÒ

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Alluvioni Cambiò (provincia di Alessandria) ha adottato, il 17 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di fissare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

2. Di determinare per l'anno 2003, unica detrazione pari a € 103,29 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente.

3. Di determinare le seguenti riduzioni di imposta: nessuna.

(Omissis).

03A04722

COMUNE DI ARGELATO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Argelato (provincia di Bologna) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di fissare per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille da applicare a tutte le tipologie di immobili che non rientrano nella previsione del punto 2. seguente, e per tutti gli alloggi sfitti.

2. Di fissare l'aliquota ridotta al 5,5 per mille per le seguenti tipologie di immobili:

a) immobili adibiti ad abitazione principale come definita da espressa previsione normativa;

b) immobili assimilati all'abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. in quanto concessi in uso gratuito a parenti ed affini, nei limiti stabiliti dal regolamento I.C.I. come vigente dall'1° gennaio 2002;

c) immobili posseduti a titoli di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che gli stessi non risultino locati, come disposto dal regolamento I.C.I. come vigente dall'1° gennaio 2002;

d) immobili locati a soggetto che li utilizzi come dimora abituale.

3. Di dare atto che, ai sensi del regolamento I.C.I. vigente, sono esenti, per i primi tre anni di durata del contratto, gli immobili destinati ad uso abitativo concessi dal proprietario in locazione a canone concordato, secondo le disposizioni della legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2.

4. Di fissare la detrazione annua per l'unità immobiliare ad abitazione principale del soggetto passivo e per le fattispecie a questa assimilate ai sensi del regolamento I.C.I. e richiamate al precedente punto 2., lettere *b)* e *c)*, € 113,64.

5. Di dare atto che le condizioni dell'immobile che comportano l'esenzione oppure l'applicazione dell'aliquota ridotta e/o della detrazione per abitazione principale vanno comprovate con apposita autocerficazione da presentare nel termine stabilito dal regolamento I.C.I. vigente, secondo la modulistica di cui all'allegato 1 del presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale.

(Omissis).

03A04723

COMUNE DI AROLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Arola (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare nel 6 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verrà applicata nell'anno 2003;

di determinare la detrazione per l'abitazione principale nella misura minima prevista dalla legge, pari ad € 103,29.

(Omissis).

03A04724

COMUNE DI BARBARESCO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Barbaresco (provincia di Cuneo) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare la misura della detrazione da applicare all'abitazione principale nella misura minima prevista dalla legge pari ad € 103,29;

Di prendere atto della determinazione dell'aliquota nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e nella misura del 7 per mille per gli altri immobili fissata dalla giunta comunale dando atto che solo così viene consentito il pareggio economico del bilancio 2003;

(Omissis).

03A04725

COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Burago di Molgora (provincia di Milano) ha adottato il 1º marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

5,2 per mille per le abitazioni principali;

5,9 per mille per le altre tipologie di immobili;

3 per mille per gli immobili inagibili in ristrutturazione e per la realizzazione di autorimesse, escluso i sottotetti.

2. Di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. Di elevare a € 154,94 la detrazione per abitazione principale, per i possessori di un solo immobile utilizzato come abitazione principale, il cui reddito imponibile dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 2002, non ha superato la somma complessiva di € 14.500,00. Per la determinazione del reddito complessivo familiare si computano i redditi di tutti i familiari conviventi.

03A04726

COMUNE DI CORSICO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Corsico (provincia di Milano) ha adottato il 4 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille con esclusione delle unità abitative per le quali vengono riconfermate le misure in atto per l'anno 2002 come di seguito specificato e per le fattispecie definite dal regolamento comunale:

a) 4 per mille per le unità immobiliari locate ad uso abitativo, secondo i regimi previsti dal comma 3 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, utilizzati dal locatario come abitazione principale;

b) 5 per mille:

b/1) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivise residenti nel comune, nonché degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

b/2) per le unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a familiari (genitori-figli) i quali vi dimorino abitualmente ed ivi residenti così come previsto dall'art. 2, punto 2, del vigente regolamento;

c) 7 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo locate con contratto d'affitto regolarmente registrato, e diverse da quelle indicate al precedente punto *a)* e per le unità ad uso abitativo non locate diverse da quelle di cui al punto *d)* e per quelle tenute a disposizione ed arredate;

d) 8 per mille per le unità immobiliari destinate ad uso abitativo, limitatamente agli immobili non locati (non occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

2) di riconfermare nella misura di € 104,00 la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, detrazione comunque da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale disposizione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

(Omissis).

03A04727

COMUNE DI CROCEFIESCHI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Crocefieschi (provincia di Genova) ha adottato il 4 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare l'aliquota I.C.I. al 4,5 per mille con l'applicazione della detrazione minima prevista dalla legge per gli immobili destinati a prima casa di abitazione e di immobili ad essi assimilabili.

03A04728

COMUNE DI DAONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Daone (provincia di Trento) ha adottato il 23 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2003 l'aliquota unica per l'imposta comunale sugli immobili nell'ambito del comune di Daone, nel 4 per mille;

2) di dare atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1 e 2, del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. la detrazione per l'abitazione principale è pari al 100% di quanto dovuto per unità immobiliare urbana destinata a propria abitazione principale come definita dal comma 2 e 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dall'art. 2 del regolamento comunale, usufruibile anche sulle eventuali pertinenze nel caso la detrazione fosse inferiore a € 103,29138 e fino a tale cifra.

3) di dare atto che non sono previste altre aliquote d'imposta o altri tipi di detrazione d'imposta oltre a quelli indicati ai comma 1 e 2.

03A04729

COMUNE DI DEGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Dego (provincia di Savona) ha adottato l'11 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di stabilire che per l'anno 2003 per il comune di Dego, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili resta invariata e quindi confermata nella misura del 6,5 per mille per tutti gli immobili situati nel territorio del comune e soggetti a tale imposta;

2) di dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione pricipale è fissata nella misura di € 103,29 (L. 200.000) annue così come prevista dall'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996;

(Omissis).

03A04730

COMUNE DI FAGNANO OLONA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Fagnano Olona (provincia di Varese) ha adottato il 13 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare nelle misure sottoindicate le aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 2003:

a) aliquota ordinaria: 7 per mille;

b) abitazione principale: zero per mille;

c) aree edificabili standards: zero per mille;

d) aliquota agevolata per i proprietari che eseguiranno interventi di recupero nel centro storico (per un periodo massimo di tre anni): 4 per mille;

(Omissis).

03A04731

COMUNE DI GALLICCHIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Gallicchio (provincia di Potenza) ha adottato il 7 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare, come in effetti determina, per fanno 2003, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille per ogni tipologia di immobile e area fabbricabile;

2) di confermare, come in effetti si conferma, per l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione principale in € 103,29 così come prescritto dall'art. 3, comma 55, punto 2), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

(Omissis).

03A04732

COMUNE DI ISCHITELLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ischitella (provincia di Foggia) ha adottato il 7 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

2) di fissare per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992, relativamente agli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati;

3) di fissare per l'anno 2003 e per un periodo non superiore ai tre anni nella misura del 4 per mille l'aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

4) di fissare per l'anno 2003 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, ad € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

5) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitaria a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

6) di ridurre al 50% l'imposta per l'immobile adibito ad abitazione principale con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale intendendo per tali coloro i quali siano percettori di solo reddito derivante da pensione inferiore ad € 8.263,31 lordi annui e coloro i quali versino in stato di indigenza previo controllo e parere dei responsabili dei servizi socio-assistenziali e del servizio di polizia municipale;

7) di determinare per le abitazioni locate un'aliquota pari al 5 per mille purché in presenza di contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

(Omissis).

03A04733

COMUNE DI LANZO D'INTELVI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Lanzo D'Intelvi (provincia di Como) ha adottato il 6 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2003 le seguenti aliquote:

prima casa 4,5 per mille e detrazione € 104,00;

seconda casa e tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili, soggetti all'imposta 5,5 per mille.

(Omissis).

03A04734

COMUNE DI LARINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Larino (provincia di Campobasso) ha adottato il 7 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguneti misure:

5,2 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale ed annesse pertinenze;

6,5 per mille per le altre tipologie di immobili.

(Omissis).

03A04735

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Marina di Gioiosa Jonica (provincia di Reggio Calabria) ha adottato il 27 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

2. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota (I.C.I.) imposta comunale sugli immobili già vigente nell'anno 2002, come di seguito indicate: tipologia aliquota abitazione principale dei residenti 6 per mille;

(Omissis).

03A04736

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Melito di Napoli (provincia di Napoli) ha adottato il 31 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

N.D.	Tipologia degli immobili	Aliquote per mille
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo	6
2	Altre unità immobiliari	7
2-*bis*	Seconde case sfitte	8
3	Aree fabbricabili, terreni agricoli	7

2) di determinare, per l'anno 2003, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

N.D.	Tipologia degli immobili (nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale)	Riduzione di imposta per cento	Detrazione di imposta (Lire in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo	—	€ 103,29

(Omissis).

03A04737

COMUNE DI MESSINA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Messina ha adottato il 23 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota d'imposta I.C.I. per altri immobili nella misura percentuale del 6,30 per mille, a rettifica di quanto è stato approvato con la deliberazione giunta municipale n. 432/2000.

(Omissis).

AVVERTENZA:

La presente deliberazione rettifica quella già pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 38 del 15 febbraio 2003, pagina 28, prima colonna, punto 4.

03A04738

COMUNE DI MIGLIONICO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Miglionico (provincia di Matera) ha adottato il 5 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 2003, nelle misure di cui al prospetto che segue:

N.D.	Tipologia degli immobili	Aliquote per mille
1	Immobili in genere	7
2	Abitazione principale	4

2) di fissare, per l'anno 2003, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, per l'abilitazione principale come da prospetto che segue:

Tipologia degli immobili (nonché categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale)	Detrazione d'imposta su base annua
Detrazione ordinaria per l'abitazione principale	€ 103,29
Elevazione delle detrazione ordinaria per l'abitazione principale, per le seguenti fattispecie:	
abitazione principale posseduta da anziani di età superiore ai sessantacinque anni con un reddito del proprio nucleo familiare complessivo non superiore a € 6.500,00 (seimilacinquecento/00)	€ 154,94
abitazione principale del nucleo familiare in cui siano presenti un portatore di hadicap il cui stato di hadicap sia stato accertato dalla commissione medica di cui alla legge n. 104/1992 e/o ciechi o sordomuti	€ 154,94
abitazione principale di soggetti invalidi con grado di invalidità superiore al 66% con un reddito del proprio nucleo familiare complessivo non superiore a € 6.500,00 (seimilacinquecento/00)	€ 154,94

(Omissis).

03A04739

COMUNE DI MONTALDO TORINESE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Montaldo Torinese (provincia di Torino) ha adottato l'8 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di fissare per l'anno 2003, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare sull'abitazione principale e sue pertinenze e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili, al fine di consentire il finanziamento delle spese correnti dell'esercizio di competenza;

Di confermare, per l'anno 2003, la detrazione di imposta prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così modificato dall'art. 55 delle legge n. 662/1996, per le abitazioni principali, pari a € 103,29.

(Omissis).

03A04740

COMUNE DI TASSULLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Tassullo (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune di Tassullo nella seguente misura: aliquota ordinario della misura minima di legge pari al 4 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree);

Di fissare per l'anno 2003 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale a € 130,00;

Di assimilare, ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta, ad abitazione principale le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti entro il primo grado, purché nelle stesse il familiare abbia stabilito la propria residenza, vi dimori abitualmente e non risulti soggetto passivo d'imposta per tale immobile. A tali unità immobiliari è riconosciuta l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A04741

COMUNE DI VESTONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Vestone (provincia di Brescia) ha adottato il 7 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di stabilire che l'aliquota (I.C.I.) imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2003 sia la seguente:

4,5 per mille, abitazione principale;

7 per mille, tutte le altre categorie.

(Omissis).

03A04742

COMUNE DI VILLA LAGARINA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Villa Lagarina (provincia di Trento) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istitutita con decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 2003, nella misura unica del cinque per mille;

2. di confermare, sempre per l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione principale nella misura di € 186,00 annue.

(Omissis).

03A04743

COMUNE DI VISANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Visano (provincia di Brescia) ha adottato il 13 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;

2. di stabilire in € 103,29 la detrazione ai fini (I.C.I.) per l'abitazione principale;

3. di stabilire, inoltre, in € 180,76 la detrazione (I.C.I.) di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per tutti i pensionati, cassintegrati e disoccupati proprietari di una sola casa e con reddito ISEE riferito al nucleo familiare che non risulti superiore a € 8.779,77.

(Omissis).

03A04744

COMUNE DI ZELO SURRIGONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Zelo Surrigone (provincia di Milano) ha adottato il 30 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per il 2003 e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio le seguenti aliquote di riferimento all'imposta comunale immobiliare:

a) aliquota 6 per mille;

b) detrazione di € 103,29 in rapporto annuo e per abitazione principale come previsto dalla legge finanziaria;

c) detrazione di € 154,94 per abitazione principale in favore di soggetti (I.C.I.) percepenti e titolari di pensione di vecchiaia al minimo e/o anziani non autosufficienti aventi lo *status* di «singolo» sullo stato di famiglia.

(Omissis).

03A04745

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501094/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.